

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,  
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI  
Corso di Laurea Triennale in  
Servizio Sociale



*Adozione mite: una risposta allo stato di  
semiabbandono permanente del minore*

*Relatrice:* Prof.ssa Maddalena Cinque

*Laureanda:* Nicole Vaccari (n. matricola 2053321)

Anno Accademico 2022-2023

## Sommario

Introduzione.....	3
Capitolo primo: Condizione giuridica del minore .....	7
1.1. Diritti del minore.....	7
1.2. Responsabilità genitoriale e doveri dei genitori.....	10
1.2.1. Inadempimento dei doveri genitoriali .....	12
1.2.3. Doveri dei figli .....	14
1.3. Le fonti .....	15
1.3.1. Le dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del fanciullo .....	15
1.3.2. I patti internazionali sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.....	16
1.3.3. La Convenzione internazionale sui diritti del bambino .....	17
1.3.4. La Convenzione di Strasburgo sui diritti processuali del minore .....	18
1.3.5. La Carta di Nizza dei diritti fondamentali nell'Unione europea.....	19
1.3.6. La Costituzione italiana .....	20
Capitolo secondo: Abbandono e adozione .....	21
2.1. Definizione giuridica di abbandono .....	21
2.2. Adozione.....	23
2.2.1. Presupposti e requisiti degli adottanti.....	23
2.2.2. Iter percorso di adozione .....	24
2.3. Forme di adozione .....	26
2.3.1. Adozione piena (nazionale e internazionale).....	26
2.3.2. Adozione non piena.....	28
2.4. I due attori principali nel processo di adozione .....	29
2.4.1. Il bambino .....	29
2.4.2. I genitori adottivi.....	30
2.5. Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini.....	32
Capitolo terzo: Adozione mite.....	35
3.1. Definizione di adozione mite .....	35
3.1.1. Adozione mite come risposta allo stato di semiabbandono permanente .....	36

3.1.3. Excursus storico e nascita adozione mite .....	37
3.2. Confronto tra adozione mite e adozione legittimante .....	40
3.2.1. Vantaggi adozione mite .....	41
3.3. Caso Zhou.....	42
3.4. Presentazione altro caso di semiabbandono permanente.....	45
3.5. Adozione, adozione mite e ruolo dell'Assistente Sociale: intervista alla Dott.ssa Scarparolo.....	46
Conclusione .....	53
Bibliografia.....	55
Sitografia .....	60

## Introduzione

*"I bambini sono esseri umani ai quali si deve rispetto, superiori a noi a motivo della loro innocenza e delle maggiori possibilità del loro futuro."*

*Maria Montessori*

Il seguente elaborato nasce dalla curiosità di conoscere in modo approfondito il tema dell'abbandono, in particolare quali sono le condizioni per le quali si parla di minore abbandonato e l'abbandono come presupposto per l'adozione. Ho scelto inoltre di incentrare il mio lavoro sul concetto di adozione mite, alla luce della recente nozione di "semiabbandono permanente", presupposto appunto dell'adozione mite.

In apertura ho ricordato una celebre affermazione di Maria Montessori, pedagoga, educatrice e medico italiana della fine dell'800, inizio 900, il cui metodo è famoso a livello internazionale. La frase nello specifico evidenzia il concetto di partenza della mia tesi: i bambini sono esseri umani a cui si deve rispetto.

Il lavoro è strutturato in tre capitoli.

Nel primo capitolo ho voluto soffermarmi sul tema della condizione giuridica del minore, che per l'appunto è soggetto giuridico e in quanto tale titolare di diritti e doveri. Ho richiamato i diritti del minore, in primis quello di crescere all'interno della propria famiglia e di poter godere di un benessere psicofisico adeguato. Connesso a questo, è il tema della responsabilità genitoriale quindi dei diritti-doveri dei genitori fino ad arrivare ai casi in cui essi non vengono rispettati e di conseguenza si verifica inadempimento. In conclusione del primo capitolo sono riportate una serie di fonti nelle quali sono espressi in forme diverse i vari diritti del minore, come ad esempio "Le dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del fanciullo" o "La Convenzione internazionale sui diritti del bambino", questo permette di avere una visione da punti di vista anche differenti tra loro.

Nel secondo capitolo, è affrontato il tema dell'abbandono a partire

proprio dalla sua definizione; il minore è dichiarato in stato di abbandono quando è “[...] privo non transitoriamente di assistenza morale e materiale da parte dei genitori [...]”. Ci si concentra poi particolarmente sul concetto di semiabbandono permanente quale presupposto per l’adozione mite.

Si parla di “semiabbandono permanente” quando la famiglia del minore non adempie totalmente ai propri doveri, ma conserva comunque un ruolo positivo e attivo, che non è opportuno vada perduto. Nel corso del capitolo è introdotta l’adozione nei suoi diversi aspetti: i presupposti e requisiti degli adottanti, le forme previste dalla legge, e come viene strutturato l’iter adottivo. Si parla di “adozione aperta” (un tempo si diceva “legittimante”) che a sua volta si suddivide in nazionale o internazionale; e non piena che prevede una sola tipologia denominata “adozione in casi particolari”.

E’ poi presentato un focus che offre una visione più psicologica, da non sottovalutare, sui due soggetti attori del processo adottivo: il minore e i genitori adottivi; concludendosi con la presentazione di un significativo diritto del minore adottato: quello di conoscere le proprie origini.

Il terzo capitolo che conclude l’operato si basa sulla tematica principale della tesi cioè l’adozione mite, istituito che fa riferimento alla lettera d) dell’ art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Questa tipologia di adozione è priva di un chiaro riferimento normativo, è nata infatti nella prassi giurisdizionale. Per questo ho ritenuto utile riportare due casi esemplificativi che permettano di capire come nel concreto i Servizi e il Tribunale per i Minorenni si rapportano alla fattispecie in cui l’opzione più adeguata sarebbe proprio l’ adozione mite.

Insieme all’exkursus storico, anch’esso all’interno di quest’ultimo terzo capitolo, è possibile riflettere sulla tangibile necessità della presenza di una disciplina che regoli l’adozione mite, considerata l’enorme possibilità che questa tipologia di adozione offre sia per il minore, sia per la famiglia d’origine. L’opportunità viene messa in luce anche dal confronto tra adozione c.d. legittimante e adozione mite, delineato in questo terzo capitolo. In conclusione dell’elaborato è presente l’intervista che ho avuto

la possibilità di proporre alla Dott.ssa Scarparolo, Assistente Sociale presso il Servizio Adozioni dell'Aulss 8 "Berica" di Vicenza.

Ho scelto di inserire quest'intervista all'interno dell'elaborato perché penso offra un punto di vista importante: quello del professionista che vive quotidianamente l'adozione in tutte le sue concrete sfaccettature. Inoltre, la sua professionalità ed esperienza mi ha permesso di avvicinarmi ad un vissuto lavorativo in continuo cambiamento, una società che evolve con esigenze sempre nuove.



# Capitolo primo: Condizione giuridica del minore

## 1.1. Diritti del minore

Per capire la condizione giuridica del minore è prima necessario conoscere come egli venga oggi considerato dal punto di vista legislativo. All'interno del nostro ordinamento italiano, nello specifico rifacendosi all'art. 2 c.c. (come sostituito dall'art. 1, l. 8 marzo 1975, n. 39), il minore viene così definito: persona fisica che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età<sup>1</sup> e in quanto tale soggetto a cui è garantita una certa protezione e di regola non possiede la capacità di agire. E' inoltre rilevante anche guardare alla storia passata, non così lontano dai giorni odierni. Rifacendosi alla maggior parte del Novecento, il fanciullo appariva come un oggetto del diritto, passivo nelle relazioni familiari e soggetto all'autorità paterna. Ai giorni d'oggi, invece, egli acquista una propria autonoma considerazione a livello giuridico, diventa soggetto di diritto, titolare di una propria soggettività giuridica da proteggere e tutelare, avendo cura che i diritti fondamentali riconosciutigli trovino affermazione nelle sue relazioni sociali e familiari.<sup>2</sup> Se si fa riferimento alla Costituzione italiana, gli vengono riconosciuti i diritti fondamentali non presupponendo alcuna differenziazione in base al criterio dell'età; è la persona in quanto tale quindi minore o adulto ad essere titolare di specifiche posizioni giuridiche. Il minore quindi, deve essere tutelato e in particolare risultano essere rilevanti due finalità prioritarie di tutela: esigenze di cura e istanze di autodeterminazione. Con l'espressione esigenze di cura si intendono in primis i bisogni primari, siano essi materiali e/o spirituali, di cura e di educazione; presenti alla base del principio di uguaglianza e di tutela della dignità umana. Le esigenze di cura sono compito dei genitori in quanto il minore è parte, anzitutto della comunità familiare, successivamente diventerà poi parte della comunità scolastica e crescendo sempre di più membro della

---

<sup>1</sup> Dizionario Treccani.

<sup>2</sup> Di Lorenzo N., *Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all'interno delle relazioni familiari*, [www.cde.unict.it](http://www.cde.unict.it), p. 1.



comunità sociale. Essendo il minore “personalità in divenire” risultano inoltre significative le seconde: le istanze di autodeterminazione. Di quest’ultime fanno parte l’esigenza di assicurare un adeguato sviluppo psico-fisico del minore contro ogni forma di turbamento e il fatto che durante il percorso di crescita egli possa agire, ovviamente considerando dei giusti limiti, in base al principio di autodeterminazione che porta con sé l’idea di persona, titolare di propri diritti e di una propria identità. Nella scena internazionale alcuni rimandi riguardanti il minore sono legati alla Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (firmata a New York il 20 novembre 1989, e ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991) e la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori (firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, e ratificata dall’Italia con la legge 20 marzo 2003, n.77); al cui interno si discute di fanciullo riferendosi al bambino che è, al pari dell’adulto, persona fisica, ma diversamente, è un minore d’età. Pertanto in astratto viene riconosciuto come soggetto di diritto come gli altri, ma in concreto presenta una personalità in via di formazione, alla quale è importante prestare un trattamento apposito, tenendo conto delle sue peculiarità. In ogni caso, tutta la normativa, sia nazionale che internazionale, a tutela del fanciullo è ispirata al principio del supremo interesse del minore, noto con la formula inglese “best interest of the child”. Considerata l’importanza, questo principio risulta essere fondamentale da tenere in considerazione quando si verificano situazioni in cui è presente la figura professionale del giudice nell’ambito di una pronuncia giurisdizionale.<sup>3</sup> Anche nel contesto dei singoli diritti riconosciuti al minore si fa riferimento a questo principio di “best interest of the child”. In particolare, riguardo le decisioni relative ai figli, esse si conformano sempre più al superiore interesse, specialmente rispetto al diritto alla bigenitorialità<sup>4</sup>, si afferma che appare nel suo supremo interesse

---

<sup>3</sup> Di Lorenzo N., *Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all’interno delle relazioni familiari*, [www.cde.unict.it](http://www.cde.unict.it), pp. 2, 3.

<sup>4</sup> Disciplinato dall’art. 9 della Convenzione di New York del 1989 e, a livello italiano, dagli artt. 155 e ss. come novellati dalla legge 54/2006.

intrattenere relazioni stabili e significative con entrambi i genitori<sup>5</sup>, anche nel caso di crisi delle relazioni tra coniugi o conviventi. Progressivamente è avvenuta un'evoluzione della portata applicativa del principio in quanto esso è diventato principio generale del sistema a tutela del minore.<sup>6</sup> All'interno del supremo interesse del minore viene fatto rientrare il diritto del bambino a crescere in un contesto familiare sano ed equilibrato<sup>7</sup>, in cui i genitori possiedono la responsabilità genitoriale e di conseguenza una serie di doveri come quello di crescerlo, educarlo ed istruirlo. Quando si parla dei diritti del minore sono inoltre di indubbio rilievo i primi articoli della l. 4 maggio 1983, n. 184, i quali ribadiscono i principi emersi nella Costituzione italiana e nel codice civile; riconoscendo il diritto del minore a vivere all'interno propria famiglia.<sup>8</sup> In particolare l'art. 1 sancisce che:

“Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non dovrebbero essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze sostengono con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia [...]”. Nei successivi articoli viene esplicitato che le condizioni di difficoltà del nucleo familiare, di natura ad esempio economica o abitativa, non sono e non possono essere motivo di interventi di tutela che sfoci in percorsi ad esempio d'affido. A tal proposito l'argomento verrà meglio esplicitato nei capitoli seguenti.

---

<sup>5</sup> Cass. Civ., sez. I, 19 maggio 2020, n. 9143.

<sup>6</sup> Cass. Civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12963.

<sup>7</sup> Cass. Civ., sez. I, 19 maggio 2016, n. 10338.

<sup>8</sup> Giuliano S., *Stato di abbandono e grave pregiudizio per lo sviluppo della personalità del minore nell'adozione "piena"*, in *Famiglia e diritto*, 2020, 1, pp. 107-109.

## 1.2. Responsabilità genitoriale e doveri dei genitori

Il concetto di responsabilità genitoriale per il nostro ordinamento è relativamente recente. Risale infatti a quando all'entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che a sua volta ha dato attuazione all'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, cioè quando è avvenuta la cosiddetta riforma della filiazione.

La responsabilità genitoriale viene definita come un insieme di poteri e doveri sulla persona e sul patrimonio del figlio minore da esercitarsi per e nell'interesse di esso.<sup>9</sup> La ratio<sup>10</sup> a tal proposito è che per poter adempiere ai propri obblighi di educazione, istruzione, mantenimento ecc, ai genitori è (normalmente) attribuita la responsabilità genitoriale sui figli minori.

Da parte del Governo c'è stata la volontà di eliminare definitivamente dalla legislazione italiana l'espressione "potestà genitoriale", perché considerata non più corrispondente ai tempi e al contesto internazionale<sup>11</sup> e includere nell'idea di "responsabilità genitoriale" nuovi concetti.

Prima del 1975 si parlava di "patria potestà". E' stato così possibile eliminare ogni rimando al concetto di autoritarismo legato al termine potestà, sottolineato anche dal fatto che "responsabilità rimette tutti al centro, anche i genitori, nel senso che li mette fortemente in gioco non solo nel compito di cura, protezione, educazione dei figli ma anche di promozione della loro crescita armoniosa e di garanzia delle loro libertà personali".<sup>12</sup> L'esercizio della responsabilità genitoriale coincide con chi assume le decisioni e può rappresentare il figlio, e di regola spetta ad entrambi i genitori che devono agire di comune accordo. Qualora fosse necessario ci sono regole a riguardo in termini di mancanza della figura genitoriale che comporta la nomina di un tutore, mentre nei

---

<sup>9</sup> Sesta M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova: Cedam, 2021, p. 258.

<sup>10</sup> Ratio di una disposizione normativa: ragione per cui una previsione è stata adottata.

<sup>11</sup> Veronesi S., Ferrando G., *La responsabilità genitoriale: autonomia dei genitori e tutela del minore*, Milano: Giuffrè, p. 2.

<sup>12</sup> Donamico M. G., *La responsabilità dei genitori*, in *Minorigiustizia*, 2016, 4, pp. 27-29.

casi di separazione, divorzio o di cessazione della convivenza, l'ordinamento dà preferenza all'affido condiviso ad entrambi i genitori.<sup>13</sup> All' art. 315 c.c., come sostituito dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, vengono esplicitati i seguenti diritti del minore:

1. diritto al mantenimento, all'educazione, all'istruzione, all'assistenza morale da parte dei genitori nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio/i;
2. diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti;
3. diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano se ha compiuto il dodicesimo anno d'età o se comunque possiede la capacità di discernimento.

In aggiunta, prendendo in considerazione i poteri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale ci si riferisce a:

- rappresentanza legale dei figli minori in atti di ordinaria amministrazione (esempio: iscrizione ad un corso di basket), e atti di straordinaria amministrazione (esempio: iscrizione scuola);
- amministrazione dei beni dei figli minori;
- diritti di usufrutto legale sui beni dei figli minori, i frutti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione di tutti i figli. Questo diritto non vale per tutti i beni, l'art. 324 c.c. precisa infatti i beni non coinvolti cioè:
  1. "i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
  2. i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;
  3. i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

---

<sup>13</sup> Legge 8 febbraio 2006, n. 54.

4. i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.”

La riforma ha introdotto anche un'altra novità: sono infatti a partire da essa stati parificati i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio a quelli nati nel matrimonio. Hanno tutti lo stesso stato giuridico ed un'unica identità familiare, con i medesimi rapporti di parentela e uguali diritti patrimoniali e successori.<sup>14</sup>

Precedentemente all'entrata in vigore della riforma della filiazione rimandi ai doveri dei genitori si ritrovavano all'art. 30 della Costituzione, il quale stabilisce tuttora il dovere e diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli. Un dovere-diritto del genitore ad un rapporto globale con il figlio, nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio, con ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima anche a quest'ultimi. Altro rimando era all' art. 147 c.c., il quale stabiliva esclusivamente il dovere di istruire e mantenere i figli.

Inoltre la disciplina riguardante la responsabilità genitoriale si trova agli artt. 316 ss c.c, i quali disciplinano la responsabilità genitoriale quale insieme di poteri e doveri sulla persona e sul patrimonio del figlio minore da esercitarsi nell'interesse del figlio.

In conclusione il rapporto di filiazione comporta diritti e doveri per entrambe le parti del diritto.

#### 1.2.1. Inadempimento dei doveri genitoriali

Nei casi di inadempimento dei doveri genitoriali l'ordinamento prevede sanzioni o rimedi in base al singola ipotesi.

---

<sup>14</sup> Art. 1 legge 10 dicembre 2012, n. 219.

Se avviene una violazione, essa comporta una necessaria conseguenza:<sup>15</sup>

- violazione dell'obbligo di mantenimento comporta una distrazione dei redditi del genitore (art. 316 bis c.c.). Nel caso in cui non ci siano risorse, l'obbligo ricade sugli ascendenti, in questo caso i nonni senza alcuna distinzione di ramo familiare;
- cattiva amministrazione del patrimonio comporta una rimozione dall'amministrazione dei beni e privazione dell'usufrutto legale (art. 334-335 c.c.);
- se vengono violati e/o trascurati i doveri inerenti la responsabilità genitoriale in generale oppure se si abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio che ricade nel figlio, si può arrivare ad una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e in aggiunta qualora ci fossero ad esempio casi di violenza, un eventuale allontanamento (art. 330 c.c.);
- se vengono violati e/o trascurati i doveri inerenti la responsabilità genitoriale oppure se si abusa dei relativi poteri con minor pregiudizio, conseguono "provvedimenti convenienti" di contenuto vario, come ad esempio centri diurni per un supporto e in aggiunta qualora ci fossero aggravanti un eventuale allontanamento (art. 333 c.c.).

Sempre in considerazione del supremo interesse del minore, nei casi in cui si presentano le giuste condizioni, il Tribunale per i minorenni non dispone la decadenza della responsabilità genitoriale ma decide di operare tramite forme di sostegno o di controllo allo svolgimento del ruolo genitoriale.<sup>16</sup>

Si parla invece di allontanamento del minore dalla residenza della famiglia nei casi più gravi.

Gli istituti giuridici possibili sono il collocamento in comunità, l'affido o l'adozione. Il collocamento in comunità è da considerarsi idoneo solo nei casi in cui sia disposto un provvedimento di allontanamento in forma urgente. Si parla invece di affido qualora i tempi per gli accertamenti necessari o per il percorso di recupero delle competenze genitoriali

---

<sup>15</sup> Sesta M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova: Cedam, 2021, pp. 287-301.

<sup>16</sup> Davoni F., *La coordinazione genitoriale nella crisi di famiglia: stato dell'arte e prospettive future*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2022, 3, p. 1023.

interessino un lungo periodo, e risulta perciò necessario, nell'interesse del minore, procedere con tale istituto giuridico.

I principi generali riguardo affidamento e adozione si trovano nella legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla successiva legge 28 marzo 2001, n. 249. La differenza più significativa tra questi due istituti è che rispetto all'adozione, con l'affido ci si riferisce ad un provvedimento temporaneo, quantomeno nelle intenzioni del legislatore.<sup>17</sup>

Nella prassi è molto frequente l'affido "sine die". Per meglio comprendere questa tipologia di affido è utile rifarsi alla legge del 4 maggio 1983 n. 184, modificata con la legge del 28 marzo 2001, la quale stabilisce che la durata massima di un affido di un minore non possa prolungarsi oltre i due, con la possibilità di un rinnovo da parte del giudice "...qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore." in via teorica dovrebbe funzionare così, ma la realtà è diversa e lo confermano anche statistiche, diffuse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le quali circa il 31,7% degli affidi in Italia ha una durata che supera i quattro anni e per il 2,9% dei provvedimenti di affido non viene nemmeno indicata la durata precisa. Proprio in questi casi si parla di affido sine die. "Per affido sine die s'intendono progetti di affido la cui durata non è necessariamente definita nel decreto, per i quali non è previsto il rientro in famiglia o nel quale il progetto si modifica nel tempo sino a non consentire più il rientro in famiglia del minore".<sup>18</sup>

### 1.2.3. Doveri dei figli

Riconosciuta l'importanza di delineare anche i doveri dei figli nei confronti dei genitori, sono state emanate alcune dichiarazioni e convenzioni internazionali e comunitarie a riguardo e si sono iniziati a presentare più chiaramente.

---

<sup>17</sup> Sesta M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova: Cedam, 2021, pp. 435-339.

<sup>18</sup> Coordinamento Nazionale Servizi Affidi, *Affidi sine die*, 2002.

Oggi per il nostro diritto, i doveri dei figli sono i seguenti:<sup>19</sup>

- rispettare i genitori: la disposizione ha prima di tutto un valore morale, non c'è sanzione per la sua violazione (art. 315 bis c.c.);
- finché il figlio convive in famiglia, è tenuto a contribuire al mantenimento della famiglia, in relazione alle proprie capacità, sostanze e al proprio reddito. A tal proposito è giusto ricordare che il figlio minore non è obbligato a lavorare finché non abbia completato la sua preparazione professionale. Infatti, secondo quanto previsto dall'ordinanza 26 aprile 2017 n. 10207 della Cassazione civile, sez. VI, il figlio studente maggiorenne va mantenuto fino al termine del percorso formativo;
- a versare gli alimenti al genitore che versi in stato di bisogno (art. 433 c.c.).

### 1.3. Le fonti

#### 1.3.1. Le dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del fanciullo

“La dichiarazione dei diritti dell'uomo”, è stata approvata dall'assemblea dell'ONU<sup>20</sup> il 10 dicembre 1948, e al suo interno non presenta una definitiva attenzione verso il minore ma sono comunque elencati una serie di diritti significativi quali ad esempio: l'art. 3 che esprime una serie di diritti fondamentali per ogni individuo, quello alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. L'art. 16 nel quale si ritrova il diritto di uomini e donne in età adatta di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Stessi diritti si confermano anche con il matrimonio, durante esso e all'atto del suo scioglimento. In questo articolo viene anche definita la famiglia in quanto “nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere

---

<sup>19</sup> Sesta M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova: Cedam, 2021, p.283.

<sup>20</sup> Organizzazione delle Nazioni Unite fondata il 24 Ottobre 1945 da 51 nazioni impegnate a preservare la pace e la sicurezza collettiva grazie alla cooperazione internazionale. Oggi ne fanno parte 193 Paesi.



protetta dalla società e dallo Stato.” Una specifica importante poi, è all’art. 25, nel quale si parla di maternità e l’infanzia, momenti in cui si ha diritto a speciali cure ed assistenza. Una sottolineatura c’è verso il fatto che tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Nella successiva "Dichiarazione dei diritti del fanciullo", approvata dall’assemblea dell’ONU il 20 novembre 1959 vengono presentati una serie di articoli, riconosciuti ad ogni fanciullo senza alcuna distinzione. Alcuni di essi sono: art. 2 che esplicita il diritto di svilupparsi in modo sano fisicamente, intellettualmente, moralmente, spiritualmente e socialmente, in condizioni di libertà e dignità; art. 3 che stabilisce il diritto al nome e ad una nazionalità; art. 4 diritto a beneficiare della sicurezza sociale, all'alimentazione, a un alloggio, alle necessarie cure mediche; art. 6 all’affetto e alla comprensione, possibilmente all’interno della propria famiglia; art. 7 all’educazione per riuscire conseguentemente a sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale, il suo senso di responsabilità morale e sociale e art. 9 il minore deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, crudeltà, sfruttamento: non può essere ammesso al lavoro se non ha raggiunto un’età idonea e in ogni caso non può comunque svolgere un lavoro nocivo alla sua salute o alla sua educazione, che vada ad ostacolare il suo sviluppo fisico, morale, mentale. Gli articoli brevemente sopra enunciati, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, non costituiscono fonte di diritto <sup>21</sup>, ma rappresentano comunque delle indicazioni di cui tener conto e che fanno da base per approfondimenti in altre tipologie di fonti.

### 1.3.2. I patti internazionali sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali

Nello specifico si tratta del Patto internazionale sui diritti civili e politici e quello sui diritti economici, sociali e culturali, approvati entrambi

---

<sup>21</sup> Per fonte di diritto s’intende qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche in un sistema dato.

dall'assemblea dell'ONU il 16 dicembre 1966 ed entrati in vigore nel 1976, ratificati in Italia con l. 25 ottobre 1977, n. 881. I Patti impongono obblighi giuridici agli Stati contraenti, i quali sono pertanto tenuti ad adeguare la loro legislazione tenendo in considerazione tali obblighi. Esiste un comitato per i diritti dell'uomo che ha il compito di esaminare possibili comunicazioni provenienti da individui o se riguarda minori da loro rappresentanti, che lamentino di essere vittime di violazioni, messe in atto da uno degli Stati, di un qualsiasi diritto enunciato dai Patti. Il fanciullo ha diritto, senza discriminazione alcuna, a misure protettive da parte della famiglia, della società, dello Stato, al nome e alla cittadinanza. In particolare alcuni articoli riportano più dettagli a tal proposito. All'articolo 10 si trovano diversi riferimenti significativi, quali il dovere da parte della famiglia alla protezione e all'assistenza più ampia che sia possibile verso i figli. Inoltre si parla di speciali misure di protezione e di assistenza che devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. Considerato e mai dimenticato il ruolo della famiglia, viene anche ribadito all' art. 13 che "Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni."

### 1.3.3. La Convenzione internazionale sui diritti del bambino

La Convenzione internazionale sui diritti del bambino è stata approvata dall'assemblea dell'ONU il 20 novembre 1989 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176.

Grazie a questa Convenzione viene riconosciuto un ampio spettro di diritti appartenenti alle sfere più diverse attraverso un vero e proprio statuto che presenta una sua influenza sugli ordinamenti degli Stati contraenti. Si tratta di: diritto alla vita; al nome e alla nazionalità; ad esprimere liberamente la propria opinione; alla libertà di associazione e riunione; alla propria vita privata; a preservare la propria identità culturale; alla salute (e cure speciali devono essere assicurate ai fanciulli mentalmente o fisicamente deficitari); alla sicurezza sociale; all'educazione e all'istruzione, al riposo, al divertimento e allo svago; alla protezione contro qualsiasi possibile forma di sfruttamento o violenza; alla rieducazione e al reinserimento se necessario.

#### 1.3.4. La Convenzione di Strasburgo sui diritti processuali del minore

La Convenzione sui diritti processuali del minore ha preso vita il 25 gennaio 1996 a Strasburgo, con il fine di agevolare l'esercizio dei diritti del minore dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Alcuni rimandi più specifici sono in particolare agli articoli:

Art. 1, il quale esprime l'importanza del coinvolgimento del minore qualora sia soggetto attivo di un procedimento giudiziario: “[...] essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria. [...]. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.”

Art. 4 che esprime una condizione particolare sottolineando che qualora il minore non possa venir rappresentato dai detentori della responsabilità genitoriali perché privati della loro facoltà, egli ha “il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un

rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria. [...]"

### 1.3.5. La Carta di Nizza dei diritti fondamentali nell'Unione europea

La Carta di Nizza dei diritti fondamentali nell'Unione europea, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000, prima esclusivamente come documento politico, garantita e rafforzata dal Trattato di Lisbona, e resa esecutiva dall'Italia con l. 2 agosto 2008, n. 130. La Carta pone al centro della sua azione la persona, presentando un catalogo di diritti, tra i quali alcuni riguardano la vita familiare e il rapporto genitore-figli.

Tra i 54 articoli di cui la Carta di Nizza è composta, i più significativi a riguardo sono:

Art. 7: "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni."

Art. 9: "Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio."

Art. 24: "1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse."

Art. 32: "Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. [...]"

Art.33: “1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio.”

#### 1.3.6. La Costituzione italiana

Nella Costituzione italiana sono presenti alcuni riferimenti al minore e ai suoi diritti sono presenti. In particolare l’ art. 30 evidenzia la base tra i diritti dei genitori verso i propri figli: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. [...]”. In generale, emerge il ruolo attivo svolto dalla Repubblica, nel creare le condizioni necessarie per consentire a tutti di poter sviluppare al meglio le proprie capacità e la propria personalità per riuscire a realizzare le proprie aspirazioni, con il fine più ampio di promuovere l’uguaglianza tra tutti i cittadini.

Esempi dei compiti svolti dalla Repubblica si possono ritrovare agli art. 31: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.“

E all’ art. 37: “[...] La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

## Capitolo secondo: Abbandono e adozione

### 2.1. Definizione giuridica di abbandono

«La situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di assistenza morale e materiale da parte dei genitori ... ne consegue che lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica, grave e non transitoria che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico». <sup>22</sup>

La situazione di abbandono per il minore può quindi ricorrere sia quando non c'è una famiglia sia, al contrario, quando essa c'è. Nella prima ipotesi, che sussiste nei casi di figlio di genitori ignoti o orfano di entrambi i genitori e privo di altri parenti, l'abbandono si dice essere in “re ipsa” e non necessita di ulteriori indagini. Nel caso della seconda situazione la situazione è più complessa e delicata, è presente una famiglia tenuta a provvedervi, ma il minore risulta privo dell'assistenza morale e materiale necessaria per la sua crescita.<sup>23</sup>

A tal proposito un rimando a tale tematica dell'abbandono lo si trova all'interno del Codice penale quando si parla proprio di abbandono di persone minori o incapaci. All'art. 591 si legge che:

“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o

---

<sup>22</sup> Cass. civ. Sez. I, Ord., 13 luglio 2020, n. 14914.

<sup>23</sup> *I minori in stato di abbandono. Analisi del fenomeno e studio di una nuova prospettiva d'indagine*, Istat, 2004.

debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...] Le pene aumentano se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dell'adottato.”

Non si parla di abbandono del minore nei casi in cui siano presenti cause di “forza maggiore” di carattere temporaneo, come ad esempio la mancanza di una abitazione o di un lavoro oppure una malattia curabile di uno dei due genitori. La “forza maggiore” è caratterizzata dal fatto che il genitore si trovi, involontariamente, nell'impossibilità di occuparsi adeguatamente del minore, e tal proposito la Cassazione nel 1998 ha affermato che “lo stato di detenzione di uno dei genitori non è un fatto idoneo ad integrare gli estremi della situazione di forza maggiore di carattere transitorio, dovendosi tale status ritenere senz'altro imputabile alla condotta criminosa del genitore, volutamente posta in essere nella consapevolezza di una possibile carcerazione”.<sup>24</sup> Qualora ci fossero le condizioni il rapporto genitore-figlio bisogna lavorare affinché venga recuperato e di conseguenza non deve essere pronunciata la sentenza di adozione e si può ricorrere ad altri istituti giuridici come ad esempio l'affidamento familiare. È infatti fondamentale ricordare sempre il rispetto del diritto del minore a crescere nella propria famiglia.

L'adozione deve essere considerata come l'*extrema ratio*, scelta cioè solo nel caso in cui non ci siano altre alternative possibili, cioè quando un recupero delle capacità genitoriale risulta o impossibile a priori oppure successivamente a un percorso di sostegno ai genitori non si è esperito nessun esito positivo.<sup>25</sup> Per quanto riguarda la segnalazione di una situazione di abbandono bisogna tenere a mente che, come si legge all'art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184:

“Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono

---

<sup>24</sup> Cass., Civ., 11 marzo 1998, n. 2672.

<sup>25</sup> S. Giuliano, *Stato di abbandono e grave pregiudizio per lo sviluppo della personalità del minore nell'adozione “piena”*, in *Famiglia e diritto*, 2020, 1, pp. 107-109.

riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova [..].”

## 2.2. Adozione

### 2.2.1. Presupposti e requisiti degli adottanti

I requisiti che devono possedere i genitori adottanti per fare in modo che possa prendere avvio l’iter dell’adozione sono abbastanza rigidi. Il motivo è che si cerca sia di dare al minore la più sicura stabilità sia che la famiglia adottante somigli ad una famiglia biologica plausibile.

In particolare i requisiti sono tre:<sup>26</sup>

1. Stabilità: espressa dal fatto che i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni. In questi ultimi tre anni non ci deve essere stata né separazione personale né di fatto. Il requisito della stabilità è presente anche nel caso in cui la coppia prima del matrimonio abbia convissuto per un periodo minimo di tre anni. Non assolvono quindi questo requisito: conviventi e single.
2. Età degli adottanti: secondo quanto disposto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, deve superare di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando. Con la successiva legge 28 marzo 2001, n. 249, è stata apportata una modifica e i limiti possono essere derogati se il tribunale per i minorenni accerta la presenza di quattro condizioni, tra loro alternative: dalla mancata adozione derivi un grave danno e non altrimenti evitabile per il minore; il limite d’età viene superato da un solo dei due genitori con una differenza di dieci anni; la coppia ha un altro figlio minore e nel caso in cui l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore dalla coppia già adottato.
3. Concreta idoneità degli adottanti: i coniugi devono risultare effettivamente idonei e capaci di svolgere il loro dovere di educare,

---

<sup>26</sup> Sesta M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova: Cedam, 2021, pp. 444-447.



istruire e mantenere l'adottato. Nei casi di morte di uno dei due coniugi adottanti, durante il periodo di affidamento preadottivo, sempre nel rispetto dell'interesse del minore, l'adozione può comunque essere disposta, ad istanza dell'altro coniuge, a favore di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, a partire dalla data della morte. Questa procedura viene decisa anche in considerazione del rispetto della volontà della persona venuta a mancare e anche come omaggio alla sua memoria. Gli effetti saranno però diversi, in quanto con decorrenze diverse e di conseguenza diversa rilevanza, ad esempio in termini di diritti successori. È inoltre giusto ribadire che ogni caso è a sé, ogni singola valutazione è nelle mani del tribunale.<sup>27</sup>

### 2.2.2. Iter percorso di adozione

L'iter del percorso di adozione si compone di tre fasi ed è di competenza del Tribunale per i minorenni. Le tre fasi sono le seguenti:<sup>28</sup>

#### 1. Dichiarazione dello stato di adottabilità

Deve essere stata dichiarata la condizione di abbandono del minore e ci sono soggetti che hanno la facoltà di segnalare ed altri invece l'obbligo. La segnalazione va fatta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Successivamente alla segnalazione, vengono fatti approfondimenti anche tramite Servizi adibiti a tale compito. Se l'abbandono risulta, viene dichiarato con sentenza lo stato di adottabilità. Durante questo stato viene sospeso l'esercizio della responsabilità genitoriale e il tribunale nomina un tutore. Non si parla di abbandono se il bambino è stabilmente dai nonni o se risiede in modo stabile da amici di famiglia o parenti entro il quarto grado, in entrambi i casi il periodo però non può superare i sei mesi. Il giudice, nella fase di valutazione della situazione di abbandono, decide compiendo un'analisi concreta e attuale, svolgendo indagini e approfondimenti, basandosi sulla situazione presente

---

<sup>27</sup> Astiggiano F., Dogliotti M., *Le adozioni. Minori italiani e stranieri*, maggiorenni, Milano: Giuffrè Editore, 2014.

<sup>28</sup> Sesta M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova: Cedam, 2021, pp. 447-450.

e non passata. Per giungere a una corretta valutazione deve essere svolta un'indagine sulla persistenza e non solo sulla preesistenza della condizione di abbandono. Il giudice tiene in considerazione la capacità del genitore, non dimenticando di osservare lo stato psicologico del minore, l'evoluzione, il permanere di problematiche non superate e gli eventuali rischi di regressione o peggioramento.<sup>29</sup> Al fine di aiutare il giudice ad arrivare a una decisione risultano essere materiale utile le relazioni degli Assistenti sociali e degli Operatori sanitari e altri rapporti informativi qualificati. Come sancito infatti dalla Corte di Cassazione civile, sez I, 15 luglio 2022, n. 20244, le relazioni dei servizi sociali sono indizi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento.<sup>30</sup>

## 2. Affidamento preadottivo

La coppia di coniugi interessata a procedere con l'adozione presenta una domanda. Tra le domande hanno precedenza quelle di colore che chiedono di adottare minori di età superiore ai cinque anni o con handicap. La pratica dell'affidamento preadottivo ha la durata di un anno e può, qualora sia necessario, essere prorogabile di un altro anno.

Durante questo periodo si testa la compatibilità tra adottante e adottato, e ci deve sempre essere il monitoraggio o da parte dei servizi sociali o del giudice tutelare. Se, citando l'art. 23 della legge 4 maggio, n. 184, "vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili" il Tribunale per i Minorenni revocherà l'affidamento preadottivo. Esaurite le indagini, l'articolo 22, comma 5, della legge 4 maggio, n. 184 prevede che, il tribunale debba scegliere tra le coppie che hanno presentato la domanda quella che, più delle altre, corrisponda alle esigenze del minore e che, in quel momento, sia concretamente disponibile. Avviene quindi una valutazione comparativa con le altre coppie, pertanto non sarà possibile un affidamento quando la coppia disponibile è una sola. La comparazione è considerata obbligatoria con il

---

<sup>29</sup> Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2017, n. 22933.

<sup>30</sup> Pricoco F., *I presupposti della dichiarazione di adottabilità: un accertamento complesso sulla responsabilità genitoriale e sulle corresponsabilità del sistema di protezione e tutela*, in *Minorigiustizia*, 2022, 1, pp. 14-29.

fine ultimo di un efficace inserimento del minore all'interno del più adeguato nucleo familiare.<sup>31</sup>

### 3. Provvedimento di adozione

Il Tribunale per i Minorenni pronuncia con sentenza il provvedimento di adozione. Inoltre è da considerare anche il pensiero del minore qualora come si legge all'art. 7 della legge 4 maggio 1983, n. 184:

“[...] Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento». Dopo aver completato il seguente iter, l'adottato diviene a pieno titolo figlio degli adottanti; cessano i rapporti giuridici dell'adottato verso la famiglia d'origine ma se c'è la volontà da parte del minore egli può frequentarla e infine l'adozione non può più essere revocata.<sup>32</sup>

## 2.3. Forme di adozione

### 2.3.1. Adozione aperta (nazionale e internazionale)

Il nostro ordinamento disciplina due tipologie di adozione denominata aperta (un tempo chiamata legittimante): adozione nazionale e internazionale.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Manera G., *L'adozione e l'affidamento familiare nella dottrina e nella giurisprudenza*, Franco Angeli, 2004, p. 177.

<sup>32</sup> Sesta M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova: Cedam, 2021, pp. 450-452.

<sup>33</sup> Sito Anfaa - Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie.

## 1. Adozione Nazionale

L'adozione nazionale è consentita a favore di minori, dai 0 ai 18 anni, dichiarati in “stato di adottabilità”, sul territorio italiano, dal Tribunale per i Minorenni. Lo stato di adottabilità viene dichiarato per soggetti perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedere, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

L'adozione nazionale è in particolare disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, in considerazione delle modifiche apportate dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.

## 2. Adozione Internazionale

L'adozione internazionale è consentita a favore di minori stranieri, da 0 a 18 anni, dichiarati in “stato di adottabilità” dal rispettivo paese di provenienza; verificati aspetti come l'irreversibilità dello stato di adottabilità, i consensi prestati dal bambino e dai genitori biologici (ove richiesti) e l'impossibilità per il bambino di ricevere adeguati sostegni nel proprio paese. L'adozione internazionale fa quindi riferimento ad ogni ipotesi in cui gli adottanti abbiano nazionalità diversa rispetto all'adottato. Di conseguenza i casi possibili sono: adozione di minori stranieri da parte di cittadini italiani, cioè il fenomeno più rilevante e meno frequente; e adozione di minori italiani da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero. L'adozione internazionale è disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 e dalla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei bambini e la cooperazione nell'adozione internazionale, ratificata con la legge 31 dicembre 1998, n. 476. La Convenzione individua le condizioni necessarie affinché possa aver luogo l'adozione internazionale: dichiarazione di adottabilità del fanciullo da parte delle autorità straniere; accertamento dell'impossibilità di procedere con l'affidamento del minore nello stato di origine da parte delle autorità straniere; svolgimento della necessaria attività di consulenza a beneficio dei soggetti a cui è richiesto il consenso per procedere con l'adozione

(specialmente quello della madre biologica) e attività di consulenza anche a beneficio del minore. Inoltre la legge 31 dicembre 1998, n. 476 ha previsto l'obbligo di rivolgersi a enti autorizzati per compiere il processo di adozione.<sup>34</sup> In entrambe queste due tipologie di adozione piena appena presentate, il minore adottato diventa figlio "legittimo" dei genitori adottivi. In particolare gli effetti giuridici che ciò produce sono: sostituzione del proprio cognome con quello dei genitori adottivi e di conseguenza la trasmissione del "nuovo" cognome alle generazioni future; acquisizione di parentela con la famiglia allargata dei genitori adottivi e interruzione di ogni legame giuridico e rapporto con la famiglia biologica, tranne i divieti matrimoniali che rimangono in vigore.

### 2.3.2. Adozione non piena

Il nostro ordinamento disciplina una sola tipologia di adozione non piena, denominata adozione in casi particolari.<sup>35</sup> L'adozione in casi particolari si differenzia dall'adozione piena per quattro aspetti: effetti più limitati; richiesta di requisiti meno rigidi per gli aspiranti adottanti; procedimento in generale più semplice e non sempre è necessaria la sussistenza di uno stato di abbandono del minore in questione. Nei casi di adozione non piena, il minore adottato non acquisisce la condizione piena di figlio dei genitori adottivi. In particolare, gli effetti giuridici che tale tipologia di adozione produce sono: mantenimento del proprio cognome d'origine con l'aggiunta di quello adottivo che verrà anteposto al primo; il minore diventa erede dei genitori adottivi; mantiene gli obblighi nei confronti della propria famiglia d'origine e fino a poco tempo fa non creava però legami di parentela con i componenti della famiglia adottiva.<sup>36</sup> Riguardo quest'ultimo aspetto infatti, attraverso la decisione n. 79 dell'anno corrente, la Corte costituzionale ha "creato" la parentela tra adottato e parenti dell'adottante (o adottanti), derivante da adozioni in casi

---

<sup>34</sup> Sesta M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova: Cedam, 2021, p. 457.

<sup>35</sup> Sito Anfaa - Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie.

<sup>36</sup> Sesta M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova: Cedam, 2021, pp. 452, 453.

particolari.<sup>37</sup> Inoltre l'adozione in casi particolari può essere pronunciata a favore di:

- 1) persone coniugate o di persone singole unite al minore da vincolo di parentela entro il sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, nei casi in cui il minore risulti essere orfano sia di madre che di padre;
- 2) coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge;
- 3) persone coniugate o anche persone singole, nel caso in cui si tratti di minore orfano affetto da handicap;
- 4) persone coniugate o anche singole, nel caso in cui sussista la constatata impossibilità di procedere all'affidamento preadottivo.<sup>38</sup>

## 2.4. I due attori principali nel processo di adozione

### 2.4.1. Il bambino

Nel momento in cui il bambino entra nella famiglia adottiva, non va assolutamente dimenticato ciò che lascia alle spalle, le prime esperienze di vita che ha compiuto, siano esse positive o negative. Ogni bambino è influenzato sia da tutti gli aspetti che ha vissuto nel contesto di accudimento, che può essere la famiglia d'origine, quella affidataria ecc, ma anche dal periodo in cui la sua vita era intra-uterina. Studi dimostrano che effettivamente lo sviluppo del feto è influenzato dalle abitudini di vita materne (alcol, fumo, droghe) e dallo stato di stress o da problemi

---

<sup>37</sup> Cinque M., *Nuova parentela da adozione in casi particolari: impatto sul sistema e nati da surrogazione di maternità*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2022, 5, pp. 1013-1015.

<sup>38</sup> Sesta M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova: Cedam, 2021, p. 454.

nutrizionali dati da condizioni di vita svantaggiate. Quando il bambino arriva in quella che diventerà la famiglia nella quale continuerà il suo sviluppo, porta con sé le conseguenze di come ha vissuto l'ambiente prenatale e quello post-natale. In aggiunta la letteratura psicologica mostra come il bambino che si trova a vivere una situazione sfavorevole abbia la necessità che gli venga offerto un contesto relazionale adeguato, permettendogli così di sedimentare una sua immagine di sé "potente e meritevole". Questa costruzione di sé servirà poi al bambino nel percorso di crescita a rendere la sua "avventura con il mondo amorosa", e non troppo caratterizzata dalla paura o dal manifestarsi di atteggiamenti aggressivi e ripetitivi.<sup>39</sup> Se si guarda alla teoria dell'attaccamento, volgendo lo sguardo in particolar modo sull'affido e sull'adozione, in questi due istituti giuridici si rileva il loro ruolo riparativo. Attraverso lo sperimentare modalità di relazione più adeguate, il minore può interiorizzare una diversa immagine di famiglia e allo stesso tempo costruirne una diversa di sé.<sup>40</sup>

#### 2.4.2. I genitori adottivi

A sua volta non è da dimenticare che anche i genitori adottivi hanno alle spalle un lungo percorso prima dell'arrivo del bambino, molte volte momenti di difficoltà causati ad esempio da problemi di infertilità e possibili tentativi di avere figli tramite modalità quali fecondazione in vitro, inseminazione ecc.<sup>41</sup> Si può difatti dire che: "l'adozione giunge al termine di un processo di lutto per il figlio biologico".<sup>42</sup> Per questo è fondamentale che le famiglie adottive svolgano un percorso di formazione, intesa come un intervento di sostegno sociale orientato a supportare la coppia e il nucleo familiare nelle diverse fasi di sviluppo

---

<sup>39</sup> Sameroff A. J., Emde R. N., *I disturbi delle relazioni nella prima infanzia*, Bollati Boringhieri, 1991.

<sup>40</sup> Ongari B., Pompei M. G., *Aspetti riparativi e di rischio nell'affidamento familiare*, in *Minorigiustizia*, 1, 2006, pp. 124-132.

<sup>41</sup> Tessier R., Line N., George T., *Adottare un bambino tra timori e speranze. Qualche evidenza scientifica*, in *Minorigiustizia*, 2017, 1, pp. 98-104.

<sup>42</sup> Brodzinsky D. M., *Adjustment of adoption: A psychosocial perspective*, in *Clinical Psychology Review*, 1987, vol. 7, pp. 25-47.

della genitorialità adottiva.<sup>43</sup> Lo studioso Brodzinsky sostiene l'importanza di una "preparazione pre-adottiva adeguata, predittiva di una stabilità e soddisfazione" della famiglia adottiva. In particolare, egli parla di lavorare affinché le aspettative dei futuri genitori adottivi siano realistiche per aumentare le probabilità di un'adozione di successo, la coppia deve sapere il più possibile cosa la aspetta. Va considerato che la genitorialità adottiva presuppone competenze genitoriali specifiche, rivolte per esempio all'integrazione delle storie familiari diverse, alla gestione della discontinuità esistenziale vissuta dal bambino, all'elaborazione dell'esperienza traumatica vissuta, alla promozione della resilienza. Queste competenze vanno apprese e il modello multidimensionale di formazione della famiglia adottiva, articolandosi in quattro dimensioni, è stato proprio pensato al fine di lavorare su tali competenze. Le dimensioni di lavoro delineate dal modello sono: educativa, relazionale, sociale e culturale. La dimensione educativa è incentrata sul processo di soddisfazione dei bisogni di cura primari e dei bisogni evolutivi complessi generati dalla migrazione adottiva e dall'esperienza di rottura dei legami affettivi. In quella relazionale l'attenzione è posta sui processi di riorganizzazione e trasformazione dei legami relazionali e familiari causati dalla separazione/rottura con la famiglia d'origine, importante in questa dimensione un'attenzione particolare all'attaccamento. La terza è la dimensione sociale, ambito in cui si formano le appartenenze sia familiari sia alla comunità sociale. Infine, la dimensione culturale incentrata sull'imparare a gestire i processi di integrazione culturale. La formazione attraverso questo modello multidimensionale permette di accompagnare la coppia a maturare una scelta consapevole e essere per quanto possibile "pronti", lavorando anche

---

<sup>43</sup> Paradiso L., *Prepararsi all'adozione, Le informazioni, le leggi, il percorso formativo e personale e di coppia per adottare un bambino*, Unicopli, Milano, 2015.



attraverso percorsi di autovalutazione delle proprie risorse e dei propri punti di debolezza.<sup>44</sup>

## 2.5. Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini

Presi in considerazione i diritti che il minore possiede in quanto tale, è da tenere presente anche il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini. La legge 4 maggio del 2001, n. 149, modificando l' art. 28 della legge 4 maggio del 1983, n. 184, introduce il principio secondo cui il fanciullo deve essere informato della sua condizione, ed è compito dei genitori adottivi che devono svolgere tale funzione nei modi e termini che ritengono più opportuni. Sicuramente questo principio sottolinea l'importanza della verità tra i componenti di una famiglia e cerca di eliminare la presenza di segreti e menzogne che possono solo andare a creare un malsano clima familiare. L'importanza riconosciuta nasce anche nella considerazione che l'identità psicologica e sociale, costruita negli anni per il singolo con il contributo di chi è genitore, sconta pur sempre un senso di parzialità e incompletezza, che può essere colmato scoprendo le proprie origini.<sup>45</sup> Nonostante ciò, esiste l'obbligo di rilasciare attestazioni dello stato civile solamente con l'indicazione del nuovo cognome, senza alcun riferimento ai genitori biologici.

L'ufficiale di anagrafe qualora rilasciasse informazioni private o certificati che annotino il rapporto di adozione è penalmente sanzionabile, salvo il caso in cui non ci siano comprovati motivi di salute per cui risulta essere importante risalire ai propri genitori biologici. La normativa del 2001 prevede poi la possibilità per i genitori adottivi, in quanto esercenti la responsabilità genitoriale, durante la minore età, di avere informazioni sull'identità dei genitori biologici, una volta ricevuta l'autorizzazione da parte del Tribunale per i Minorenni e quindi solo nei casi in cui sussistano

---

<sup>44</sup> Paradiso L., *Il modello multidimensionale della famiglia adottiva nei percorsi di maturazione e sviluppo delle competenze genitoriali in una logica lifelong learning*, in *Minorigiustizia*, 2016, 4, pp. 170-176.

<sup>45</sup> De Belvis E., *Il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini biologiche*, in *Famiglia e Diritto*, 2017, 10, pp. 935-943.

gravi e comprovati motivi. Il tribunale si deve occupare di fornire al minore una giusta preparazione prima di ricevere informazioni così sensibili e nel caso in cui si tratti di motivi di salute, può anche direttamente contattare la specifica struttura ospedaliera. Per quanto riguarda l'adottato le cose cambiano una volta compiuto il venticinquesimo anno d'età, all'art. 28, comma 5, si legge:<sup>46</sup>

“L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.”

Il tribunale prima di rilasciare l'autorizzazione svolge azioni con il fine di valutare che il venire a conoscenza di tali informazioni non nuoccia gravemente all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Nel caso specifico di parto anonimo, riconosciuto alla donna dall'art. 30, d.P.R. n. 396 del 2000, a differenza del passato, ora è possibile chiedere alla madre una revoca della volontà di non essere nominata, qualora ci fosse una richiesta del figlio e l'approvazione da parte del tribunale. Se la madre fornisce la propria autorizzazione, il ragazzo compiuto venticinque anni può disporre comunque dell'accesso alle informazioni.<sup>47</sup> Oltre a ciò, la giurisprudenza, riconoscendo la mera eventualità di rendere reversibile il segreto, pensa all'interpello come un punto di equilibrio tra il diritto al segreto della partoriente e quello del figlio all'accesso alle proprie origini. Una volta ricevuta la richiesta da parte del figlio, il giudice nello svolgimento dell'iter del procedimento d'interpello deve rispettare alcuni "criteri-guida":

1. interpello della madre ai fini di una sua eventuale libera revoca della dichiarazione, a suo tempo resa, di voler restare anonima;
2. da parte del giudice;
3. su richiesta del figlio;

---

<sup>46</sup> Sesta M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova: Cedam, 2021, pp. 460, 461.

<sup>47</sup> Sesta M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova: Cedam, 2021, pp. 462, 463.

4. rispettando il diritto all'assoluta riservatezza della donna.

Il seguente procedimento previsto dai commi 5° e 6° dell'art. 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184, è quello base di volontaria giurisdizione. Esso si verifica quando l'adottato maggiorenne esprime la volontà di accedere alle informazioni circa le proprie origini e la madre non abbia fatto la dichiarazione di anonimato al momento del parto. Ma a tale procedimento di base è necessaria l'integrazione di due articoli.

Il primo, art. 93, comma 3°, cod. privacy, prevede la comunicabilità delle informazioni "non identificative" ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica.<sup>48</sup> Inoltre, è bene ribadire, che il giudice "nel procedere all'interpello della madre, dovrà seguire modalità idonee a preservare la massima riservatezza e segretezza nel contattare la madre per verificare se intenda mantenere ferma la dichiarazione di anonimato o revocarla".<sup>49</sup> Il secondo articolo di necessaria integrazione è l'art. 28, comma 6°, della legge 4 maggio 1983 n. 184, il quale sottolinea che nella comunicazione delle informazioni all'adottato bisogna evitare qualsiasi "turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente" e tale affermazione va interpretata considerando tutti i soggetti coinvolti: figlio e madre.<sup>50</sup> Perciò nello specifico della madre «la ricerca e il contatto ai fini dell'interpello riservati siano gestiti con la massima prudenza ed il massimo rispetto, oltre che della libertà di autodeterminazione, della dignità della donna, tenendo conto della sua età, del suo stato di salute e della sua condizione personale e familiare». In conclusione si può quindi sostenere che la procedura d'interpello funge da garanzia della possibilità di un ripensamento.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup>Checchini B., *La giurisprudenza sul parto anonimo e il nuovo "istituto" dell'interpello*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2017, 9, pp. 1288-1298.

<sup>49</sup> Cass., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946.

<sup>50</sup>Checchini B., *La giurisprudenza sul parto anonimo e il nuovo "istituto" dell'interpello*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2017, 9, pp. 1288-1298.

<sup>51</sup> Cass., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946.

## Capitolo terzo: Adozione mite

### 3.1. Definizione di adozione mite

L'adozione mite è un istituto creato dalla prassi giurisprudenziale, disciplinata da nessun chiaro riferimento normativo e riconducibile alla lettera d) dell'art. 44 legge 4 maggio 1983, n. 184, fattispecie delle adozioni in casi particolari.

Si parla di adozione mite quando il minore mantiene i rapporti con la famiglia di origine, conserva il legame con i genitori biologici nonostante venga adottato. Se si può procedere o meno con l'adozione mite è sempre una decisione di competenza del Tribunale per i Minorenni che valuta ogni singolo caso. Nella valutazione il giudice presterà attenzione alla presenza di determinate dinamiche, ad esempio situazioni in cui per motivi di salute i genitori non risultano essere in grado di prendersi cura del minore anche se l'affetto e la voglia ci sarebbero; oppure laddove non manchi un solido rapporto affettivo, presente e costante, tra figli e genitori ma si attesti una fragilità familiare che giustificerebbe lo stato di adattabilità (può essere un esempio la situazione familiare in cui il padre è schizofrenico e la madre ansiosa). Risulta dunque preferibile l'applicazione dell'adozione "mite", che non interrompe il rapporto con i genitori e nemmeno tra figli ed eventuali fratelli e sorelle.<sup>52</sup>

Un altro istituto giuridico che può aver luogo nelle medesime ipotesi è l'affidamento "sine die". Questo affidamento ha luogo quando si verifica l'impossibilità per il minore, trascorsi i 24 mesi previsti, di tornare presso la propria famiglia.

Riguardo l'adozione mite, gli effetti che essa comporta sono: visite e il mantenere del rapporto con i genitori biologici ovviamente secondo le modalità stabilite dal giudice. Nonostante i genitori biologici continuino a far parte della vita del figlio, l'esercizio della responsabilità genitoriale e il potere di assumere decisioni spetta agli adottanti e con esso il dovere di mantenimento e di educazione. Viene garantito tanto il diritto di entrambi

---

<sup>52</sup> Cass. Civ., sez. I, ord. 22 novembre 2021, n. 35840.

i genitori a non subire un'adozione piena evitabile e a non essere ostacolata nella relazione con il figlio, quanto quello del minore al rispetto della sua vita privata e familiare, nei confronti sia dei genitori biologici che di quelli adottivi. Avviene una dismissione di una genitorialità giuridica che non deve determinare necessariamente anche la perdita della possibilità di esercitare la genitorialità naturale, permettendo così al minore di poter accedere al proprio patrimonio genetico, imprescindibile nella vita di ogni essere umano.<sup>53</sup>

### 3.1.1. Adozione mite come risposta allo stato di semiabbandono permanente

Il presupposto giuridico di questa particolare forma di adozione mite è la presenza del cosiddetto "semiabbandono permanente". Esso è da intendersi come stato di abbandono permanente non totale che non consente di dichiarare adottabile il minore. La nozione di semiabbandono permanente riguarda i casi nei quali "il genitore sia insufficiente ma abbia un ruolo attivo e positivo anche se non vi sono ragionevoli probabilità di miglioramento e dunque non può procedersi ad affidamento temporaneo".<sup>54</sup> In una prima fase non esisteva una connessione tra i due termini semiabbandono e adozione mite. Si parlava infatti di semiabbandono riferendosi a una situazione, diversa dall'abbandono, che richiedeva un impegno costante dei servizi territoriali, che non doveva sfociare in adozione in casi particolari.<sup>55</sup> Con il termine "semiabbandono" si fa riferimento a quelle situazioni in cui la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni ma ha un ruolo attivo e positivo che non è opportuno venga cancellato totalmente. Allo stesso tempo, non vi è alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento delle capacità della famiglia, tale da renderla idonea a svolgere il suo compito

---

<sup>53</sup> Mendola A., Stato di abbandono semipermanente e diritto alla continuità affettiva nell'adozione c.d. "mite", in *Il Foro italiano*, 2021, 6/1, pp. 2122-2127.

<sup>54</sup> Cass. Civ.; 13 febbraio 2020, n. 3643.

<sup>55</sup> Morozzo Della Rocca P., *Abbandono e semiabbandono del minore nel dialogo tra CEDU e corti nazionali*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2020, 4/1, pp. 830-837.

educativo in modo sufficiente, magari con un aiuto esterno, curato dai servizi sociali. In tutti questi casi, non potendo essere pronunciata, in difetto di una situazione di abbandono morale e materiale del minore, la dichiarazione di adottabilità, si potrà far luogo all'adozione mite, ai sensi dell'art. 44, comma 1°, lett. d) della legge 4 maggio 1983, n. 184. Pensando alle situazioni concrete più spesso non avviene un abbandono totale, ma si entra in una zona grigia che si può proprio definire semiabbandono permanente. In questa zona le relazioni del minore con la famiglia d'origine continuano, ma diminuiscono di significatività, e nel frattempo il bambino instaura legami di attaccamento o con gli affidatari o con i nuovi genitori adottanti.<sup>56</sup>

### 3.1.3. Excursus storico e nascita adozione mite

L'adozione mite avviata nel giugno 2003 come prassi giudiziaria dal Tribunale per i Minorenni di Bari<sup>57</sup> ha costituito un'applicazione estensiva della legge 4 maggio 1983, n. 184, in particolare la lettera d) di tale legge. La sperimentazione ha avuto una durata di cinque anni concludendosi il 31 luglio 2008. In particolare i dati di questa sperimentazione sono: 92 minori rientrati in famiglia da istituti o comunità; 165 collocati in affidamento familiare giudiziario; 126 adottati con adozione mite, di cui 72 con il consenso dei genitori e il restante con il consenso del tutore; 100 adottati con adozione legittimante. Affinché questa sperimentazione potesse aver luogo dovevano esserci tre presupposti: disponibilità all'adozione mite; disposizione normativa dell'ex art. 44 lettera d) della legge 4 maggio 1983, n. 184 e la categoria dei "bambini del limbo".

1. E' stato chiesto il reperimento di famiglie disponibili all'affidamento familiare, che poteva concludersi con il rientro del bambino in famiglia

---

<sup>56</sup> Università Cattolica del Sacro Cuore, *Terre di confine tra affido e adozione. Questioni Aperte*, Milano, 2013.

<sup>57</sup> Thiene A., *Semiabbandono, adozione mite, identità del minore. I legami familiari narrati con lessico europeo*, in *Famiglia e diritto*, 2020, 11, pp. 1067-1076.

oppure procedere con la pratica di adozione mite. Per fare ciò è stato chiesto con un'ulteriore domanda, alle famiglie dell'adozione nazionale di offrire la loro disponibilità all'adozione mite.

2. L'esistenza normativa che prevede la possibilità di adozione mite, cioè la lettura d) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

3. I "bambini del limbo", soprannominati così coloro che si trovano in affidamento familiare. Situazione in questi casi caratterizzata da un'incerta prospettiva del loro futuro dovuta alla parziale idoneità della famiglia biologica e il precario rapporto con gli affidatari.

La sperimentazione ha permesso di far luce sul fatto che il sistema normativo dei rapporti tra affidamento familiare e adozione non è adeguato alla realtà, viene infatti ignorata l'esistenza della categoria dei minori in semiabbandono permanente. Fortunatamente l'adozione mite proseguita oltre questa sperimentazione, seguendo una cultura che considera l'adozione uno strumento di tutela divenuto tanto robusto e tanto adattabile alle diverse situazioni di vita del bambino, da non richiedere più un solo monolitico modello ma da prevederne molteplici. Ancora oggi l'adozione mite non si rifà a un chiaro riferimento normativo, ma negli anni la cultura dell'adozione mite si è diffusa ad esempio attraverso:

- Due proposte di legge: n. 5701 del 2005 dell'on. Buroni Procaccini ed altri sull'adozione aperta e quella n. 5724 del 2005 dell'on. Bolognini ed altri in tema di adozione aperta e adozione mite. Entrambe nascono dal presupposto di dover colmare un vuoto normativo. Queste due proposte non si sono però trasformate in legge.
- L'ordinanza 347 del 2005 della Corte Costituzionale, replica alla questione di costituzionalità proposta dal Tribunale minorile di Cagliari in relazione all'art. 29 bis della legge 4 maggio 1983, n. 184. La Corte esclude l'illegittimità sottolineando che non esiste nella legge alcun divieto circa il rilascio del provvedimento d'idoneità anche per l'adozione in casi particolari di bambini stranieri residenti all'esterno, in tal caso

vanno accertate le condizioni necessarie per procedere con l'adozione in casi particolari e può così aver luogo l'adozione internazionale particolare.

- Il documento dell'A.I.M.M.F (Associazione Italiana dei Magistrati per I Minorenni e la Famiglia): approvato il 24 giugno 2006 dall'Associazione dei giudici minorili. Tale documento auspica per esempio il riempimento del vuoto normativo al fine di disciplinare anche le situazioni “grigie”.<sup>58</sup>
- Nella pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Bari del 7 maggio 2008 si rinviene il vero e proprio “manifesto” giurisprudenziale dell'adozione mite. Il leading case riguarda la vicenda di una bambina, che successivamente al provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, era stata data in affidamento ad un famiglia con cui ha instaurato un solido legame affettivo, senza comunque interrompere i rapporti con la madre biologica.<sup>59</sup>
- La sentenza della Cass. Civ., 18 dicembre 2013, n. 28230, valorizza la prioritaria esigenza del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici.
- La sentenza della Cass. Civ., 16 febbraio 2018, n. 3915, ribadisce il principio secondo cui l'adozione costituisce extrema ratio e nell'accertamento dello stato di abbandono, si impone di prendere in considerazione anche le figure vicariali dei parenti più stretti, che abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione.
- La sentenza della Cass. Civ., 8 maggio 2019, n. 12193, in cui le Sezioni Unite hanno dato risalto all'adozione mite al fine di conferire rilievo giuridico alla relazione tra figli nati all'estero da maternità surrogata e il “secondo papà”, cioè il genitore intenzionale, con il quale il bambino non ha nessun legame genetico.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Università Cattolica del Sacro Cuore, *Terre di confine tra affido e adozione. Questioni Aperte*, Milano, 2013.

<sup>59</sup> Thiene A., *Semiabbandono, adozione mite, identità del minore. I legami familiari narrati con lessico europeo*, in *Famiglia e diritto*, 2020, 11, pp. 1067-1076.

<sup>60</sup> *ItalggiureWeb*.



- La sentenza della Cass. Civ., 13 febbraio 2020, n. 3643, in tema di adozione “mite”, sottolinea come l’urgenza di soddisfare l’interesse dei bambini a mantenere una continuità affettiva con la famiglia biologica renda non più rinviabile un intervento del legislatore.<sup>61</sup>
- La sentenza della Cass. Civ., 22 novembre 2021, n. 35840, legittima l’adozione mite.
- La sentenza della Cass. Civ., 1 luglio 2022, n. 21024, sottolinea la differenza strutturale e funzionale tra il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di una persona minore di età in ragione della sua condizione di abbandono, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e il giudizio volto disporre una adozione c.d. mite, legge n. 184 del 1983, ex art. 44, lettera d).<sup>62</sup>

### 3.2. Confronto tra adozione mite e adozione legittimante

Per capire le diversità tra adozione legittimante e adozione mite è utile rifarsi a quanto affermato in una sentenza della Corte di cassazione<sup>63</sup>, essa infatti sottolinea la differenza strutturale e funzionale tra le due dicendo che:

“[...] Si tratta infatti di due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di un'adozione legittimante, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minorenne, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto con la famiglia di origine pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante.”<sup>64</sup> Per

---

<sup>61</sup> Zanovello F., *Semiabbandono e interesse del minore alla conservazione dei legami familiari. La Cassazione ribadisce il ricorso all'adozione “mite”*, in *Famiglia e diritto*, 6, 2021, pp. 590-597.

<sup>62</sup> *ItalggiureWeb*.

<sup>63</sup> Cass, Civ., 1 luglio 2022, n. 21024.

<sup>64</sup> *ItalggiureWeb*.

comprendere a fondo le differenze tra adozione legittimante e adozione mite è utile attribuire a quest'ultima una serie di caratteristiche:<sup>65</sup>

1. l'adozione mite, a differenza della legittimante, la può effettuare sia una coppia di coniugi sia una persona single e non sono previsti limiti d'età;
2. ci deve essere il consenso del minore, se ultra quattordicenne e dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale oppure del tutore se titolare di quest'ultima;
3. non viene interrotto il rapporto di filiazione con i genitori di origine, e tramite l'adozione si instaura quello tra adottanti e adottato;
4. l'adozione viene definita appunto "mite", in contrapposizione con legittimante o detta anche adozione "forte" in quanto viene interrotto definitivamente il rapporto giuridico di filiazione;
5. si assicura un passaggio più graduale tra i due nuclei familiari.

In conclusione i due istituti sono destinati ad operare in situazioni diverse, che non sono tra loro alternative: l'adozione mite tutela il primario diritto del minore alla propria famiglia, creando un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello dei genitori biologici, il quale non si estingue anche se la responsabilità genitoriale spetta all'adottante; l'adozione piena invece è garante del diritto del minore ad una famiglia, opzione percorribile solo nei casi in cui il nucleo familiare d'origine è mancante o totalmente inadeguato.<sup>66</sup>

### 3.2.1. Vantaggi adozione mite

Riflettendo sulla disciplina dell'adozione legittimante dettata dalla legge italiana non si può certo definirla mite. Essa infatti tende a separare il primo segmento della vita del minore da quello successivo che ha vita con l'adozione.

---

<sup>65</sup> Università Cattolica del Sacro Cuore, *Terre di confine tra affido e adozione. Questioni Aperte*, Milano, 2013.

<sup>66</sup> Finessi A., *Unicità dello stato di figlio e interesse del minore nell'adozione in casi particolari*, in *Rivista di diritto civile*, 2022, 6, pp. 1027-1038.

Inoltre, la disciplina dell'adozione legittimante non tiene neanche conto delle relazioni che il bambino/ragazzo ha creato nel tempo, con la propria famiglia d'origine né con la famiglia affidataria da cui può essere passato, causando degli "strappi" certamente non privi di conseguenza.

Non prevede misure intermedie che invece il più delle volte il caso necessiterebbe, la realtà quotidiana non è certo fatta di bianco o nero, ci sono chiaroscuri che è fondamentale tenere in considerazione. A tutto ciò viene invece data rilevanza attraverso l'adozione mite, grazie alla quale i precedenti legami del bambino con i genitori biologici o altre figure significative non vengono recisi, si ascoltano i bisogni e si agisce di conseguenza.<sup>67</sup> Viene utilizzato il termine mite perché l'effetto conseguente principale cioè che il nuovo vincolo familiare si aggiunge a quello originario coesistendo, si può vedere come un punto di equilibrio tra tutti i soggetti coinvolti e i diversi interessi di cui ciascuno è titolare. I soggetti quali in primis il minore con esigenze educative e di crescita, che non deve sacrificare né il rapporto con i genitori biologici né con quelli adottivi, normalmente con quest'ultimi ha instaurato un rapporto durante il periodo di affidamento. In secondo luogo le famiglie coinvolte, le quali nell'interesse prioritario del bambino devono imparare a collaborare tra loro e creare un clima e un ambiente il più idoneo possibile.<sup>68</sup>

### 3.3. Caso Zhou

Il caso Zhou riguarda la ricorrente di nazionalità cinese J.Z., la quale ha proposto ricorso alla seconda sezione della Corte Edu<sup>69</sup> che in data 21 gennaio 2014 l'ha accolto ritenendo all'unanimità la violazione dell'art. 8 della Convenzione, riguardante il diritto al rispetto della vita privata e familiare, in relazione all'adozione del figlio A. della donna, disposta dal

---

<sup>67</sup> Università Cattolica del Sacro Cuore, *Terre di confine tra affido e adozione. Questioni Aperte*, Milano, 2013.

<sup>68</sup> Finessi A., *Adozione legittimante e adozione c.d. mite tra proporzionalità dell'intervento statale e "best interests of the child"*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2020, 6, pp. 1343-1370.

<sup>69</sup> Corte EDU o CEDU è la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Tribunale di Venezia. La signora, residente in Italia dal 2000, era rimasta incinta nel 2003. All'inizio della gravidanza il padre del bambino, con cui aveva in precedenza avuto altre due figlie, l'ha abbandonata. Durante il parto J.Z. aveva avuto una ischemia cerebrale con conseguente lieve compromissione di alcune facoltà intellettive. Vista la situazione di precarietà economica nella quale il nucleo si trovava successivamente alla nascita del bambino, erano stati presi in carico dai servizi sociali e collocati presso una Casa famiglia per mamme e bambini e successivamente presso una struttura pubblica situata a Padova. La signora ha lavorato per un periodo a Belluno, per poi cambiare lavoro e iniziare a lavorare presso l'ospedale di Padova, riuscendo così a stare di più con il figlio. Viene stabilito nei confronti di A. un affidamento familiare. Dopo tre mesi la famiglia ha revocato la sua disponibilità e J.Z. in autonomia ha deciso di farsi aiutare da una coppia di vicini che si occupava del bambino mentre la madre lavorava. I Servizi Sociali venuti a conoscenza della "nuova" soluzione e non ritenendola congrua con l'aggiunta del mancato consenso della madre al rinnovo dell'affidamento del figlio ad altra famiglia; segnalano la situazione alla Procura della Repubblica dei Minori di Venezia. Quest'ultima presentò ricorso al tribunale con richiesta di apertura del procedimento di adozione del minore, considerando la madre non in grado di occuparsi del figlio. È stato poi disposto l'affidamento giudiziale di A. ad una famiglia, con diritto della madre di visita bisettimanale del bambino. Questi incontri sono stati poi sospesi a causa delle reazioni del bambino successive agli incontri con la madre. La Corte d'Appello, entrata in azione a fronte del reclamo interposto da J.Z. revocò il decreto del tribunale ritenendo gli incontri madre-figlio non fossero negativi e che le difficoltà segnalate dai Servizi riguardassero una situazione di turbamento generale del minore e non un rifiuto verso la madre. Nonostante ciò, il tribunale basandosi sugli esiti di una consulenza tecnica dichiarava lo stato di adottabilità e l'interruzione immediata dei rapporti madre-figlio valutando la signora non idonea a svolgere il ruolo genitoriale in maniera costruttiva e armonica al fine di

garantire un corretto sviluppo al minore. La decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello ed inutile è stato anche il ricorso proposto dal tutore di A. Quest'ultimo chiedeva che la madre potesse rimanere in contatto con il figlio, vedendolo con la supervisione dei Servizi Sociali, ricorrendo ad una forma di adozione mite o semplice. Qui che sorge il problema del cosiddetto vuoto normativo, infatti disposizioni per queste situazioni "speciali" non sono previste e si ricorre all'adozione legittimante. Proprio questo aspetto è stato oggetto del ricorso della signora, essa sosteneva che lo Stato Italiano non prevedendo forme mitigate di adozione per i casi di non conclamato abbandono del minore, consentiva una rescissione del legame familiare anche quando ciò appariva sproporzionato rispetto alle effettive carenze del legame genitoriale. Inoltre considerava non osservato il diritto al rispetto della vita familiare e che lo stato di adottabilità era stato dichiarato dal tribunale senza la presenza dei presupposti richiesti. A fronte di quanto presentato da J.Z., il Governo sosteneva che le autorità italiane avessero fatto tutto ciò che era in loro potere, in primis lavorando per permettere il legame familiare, mettendo infatti in primo piano l'interesse del minore anche nel momento in cui sono stati interrotti definitivamente i rapporti con la madre. Esaminando il caso e ribadendo che l'art. 8 "consacra il diritto del genitore ad ottenere misure idonee al riavvicinamento al proprio figlio e l'obbligo per le Autorità nazionali di dotarsi di strumenti concreti per la realizzazione di questa finalità, fatta salva la necessità di verificare nella situazione specifica quale sia l'interesse principale da salvaguardare tra quelli in conflitto", la domanda decisiva che la Corte Edu si è posta è se le Autorità nazionali prima di decidere di sopprimere il legame di filiazione materna, abbiano preso tutti i provvedimenti necessari affinché sia possibile per il minore condurre una vita familiare adeguata presso la sua famiglia di origine. La risposta, secondo la Corte, è che non c'è stato sufficiente impegno nel sostenere il rapporto tra il minore A. e la madre, e si è precocemente scelto di procedere con l'adozione. In aggiunta la Corte concorda con l'idea della madre riguardo il fatto che la soluzione più

giusta sarebbe stata quella di ricorrere a una forma di adozione semplice o mite. In conclusione, i giudici Edu deliberano che l'intervento delle Autorità è sembrato essere punitivo verso la signora J.Z. per le sue manchevolezze e limiti (culturali, economici, intellettivi).

Dall'analisi di questo caso si possono aprire importanti riflessioni: l'interesse del minore da privilegiare è quello ad avere una famiglia ideale o a restare nella propria anche se deficitaria sotto alcuni aspetti? Non dovrebbe prevalere su ogni altro solo ed esclusivamente all'esito di una valutazione puntuale sulla sussistenza dello stato di abbandono, come descritto nella legge 4 maggio 1983, n. 184?. Nel caso di specie è stata anteposta la tutela di un bimbo in difficoltà figlio di una madre giudicata imperfetta a quella di una madre sfortunata che avrebbe potuto/dovuto essere sostenuta per potere esplicare dignitosamente il suo ruolo materno. Ciò può ritenersi conforme ai principi elaborati dalla Corte Edu in materia di diritto dell'individuo al rispetto della vita familiare?''<sup>70</sup>

### 3.4. Presentazione altro caso di semiabbandono permanente

Per capire a fondo in cosa consiste una situazione in cui si parla di semiabbandono permanente, può essere utile conoscere un ulteriore caso. Siamo nel 2019, presso il Tribunale per i minorenni di Roma, il quale dichiara lo stato di adottabilità di due bambine, figlie di Livia (nome di fantasia), cittadina straniera migrante, residente in Italia con permesso di soggiorno e lavoro in regola. Successivamente alla dichiarazione dello stato di adozione delle figlie, la signora, aggrappandosi al profondo legame con esse e contestando la presenza di condotte tali da giustificare lo stato di abbandono, propone appello e l'annullamento o la revoca della dichiarazione di adottabilità con l'applicazione di un'altra misura, cioè proprio quella dell'adozione mite. La Corte d'Appello dispone una nuova consulenza tecnica d'ufficio con la presenza di un mediatore linguistico e l'audizione della madre. Dalle valutazioni effettuate emerge una

---

<sup>70</sup> Rizzato E., *Corte Edu: adozione e diritto al rispetto della vita familiare*, in *Questione Giustizia*, 2014.

preoccupante condizione psicofisica ed esistenziale della donna che comporta un impossibile recupero delle capacità genitoriali. Nonostante ciò emerge però la conferma del profondo legame affettivo madre-figlie e l'esigenza di farlo mantenere anche per una costruzione adeguata dell'identità delle bambine da un punto di vista culturale. Ma per i giudici non è abbastanza, essi sostenendo di doversi basare sul mero accertamento di una condizione di abbandono, confermano la decisione presa anticipatamente dal Tribunale per i minorenni. Livia non si rassegna e ricorre per cassazione denunciando e appellandosi all'ipotesi di adozione in casi particolari contenuta all'art. 44, comma 1, let. d), legge 4 maggio 1983, n.184. La Suprema Corte, richiamando le indicazioni della giurisprudenza della Corte EDU, la quale, come nel caso Zhou sopracitato, ha condannato l'Italia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, accoglie il ricorso. La domanda che può sorgere spontanea è "La Corte d'Appello ha messo al primo posto l'interesse delle minori?".<sup>71</sup>

### 3.5. Adozione, adozione mite e ruolo dell'Assistente Sociale: intervista alla Dott.ssa Scarparolo

Ho scelto e avuto la possibilità di intervistare la Dott.ssa Scarparolo, Assistente Sociale da molti anni presso il Servizio Adozioni dell'Aulss 8 "Berica" di Vicenza. L'intervista si è tenuta tramite Meet e durante il suo svolgimento le ho poste le sei domande sotto riportate. Le domande da me scelte presentano un contenuto più ampio rispetto all'adozione mite per diversi motivi. In primis, vista l'occasione di potermi confrontare con una professionista da anni inserita all'interno del mondo dell'adozione, avevo il piacere di poterne ricavare il più possibile sia per un arricchimento personale sia per la mia tesi.

---

<sup>71</sup> Thiene A, *Semiabbandono, adozione mite, identità del minore. I legami familiari narrati con lessico europeo*, in *Famiglia e diritto*, 2020, 11, pp. 1067-1076.

Inoltre poter avere un inquadramento generale, anche se minimo, di come funziona il Servizio Adozioni, dell'iter adottivo, ritengo mi abbia aiutato a meglio comprendere le sfaccettature e il contesto in cui si è inserita la tipologia di adozione in casi particolari quale è l'adozione mite.

*1. In quanto professionista da tempo all'interno del Servizio Adozioni qual è il suo pensiero circa l'adozione mite? Considerando le perplessità a riguardo e il fatto che non ci sia nessuna specifica normativa.*

L'adozione mite è nata più come una risorsa per la Tutela minori, oggi lo è anche per il Servizio Adozioni, anche se non è presente un riferimento normativo chiaro e strutturato e si rifà alla lettera d) art. 44, fattispecie adozioni in casi particolari. Come professionisti da qualche anno siamo entrati in contatto con l'adozione mite, facciamo valutazioni di adozioni in casi particolari anche se finora riguardavano per lo più le lettere a) e b) dell'art. 44. La lettera a) disciplina le adozioni da parte di persone unite al minore da vincolo di parentela entro il sesto grado o tramite un preesistente rapporto stabile se il minore è orfano di entrambi i genitori; mentre la lettera b) prevede l'adozione dal coniuge nel caso in cui il minore sia stato adottato dall'altro coniuge. Negli ultimi due anni in generale c'è stato un aumento di adozioni a rischio giuridico e mite, e con esso è cresciuta anche l'incertezza per il futuro del minore. Se c'è un legame significativo con i genitori biologici va preservato, il bambino è in sicurezza tramite art. E' un principio sacrosanto e va valutato se è realizzabile. L'adozione mite sicuramente è un'opportunità, accesso sicuro alle origini. Le difficoltà però ci sono, sicuramente la più rilevante è l'assenza di una norma che disciplini tutti i diversi aspetti dell'adozione mite. L'adozione mite porta a un esito di adozione caratterizzato da una complessità in cui due famiglie si trovano e non è semplice, non si sono scelte, non si conoscono, bisogna lavorarci per tempo. Sono i tribunali che definiranno con le sentenze, con i vari decreti le regole del gioco, però non c'è una guida o una prassi condivisa. E' come essere in una



cornice di bigenitorialità alla fine, bambino che sta tra due famiglie, è da ricordare che ad un certo punto i servizi non ci sono più e le due famiglie devono gestirsi da sole. Per l'adozione mite nel futuro saranno le sentenze che faranno giurisprudenza.

*2. Nella sua esperienza professionale si è trovata a lavorare con casi di adozione mite?*

Non ho al momento situazioni in carico di adozione mite, e non ho neanche dati certi da dirti, sarebbe necessario compiere studi longitudinali e dedicarci del tempo. Certo è che l'adozione mite sta diventando sempre più un'opzione e noi stiamo lavorando per preparare le coppie a questo. Tenere sempre a mente della presenza delle origini, che sia adozione mite o qualsiasi altra forma di adozione. Arriverà un momento in cui il minore inizierà a farsi domande e avrà bisogno di risposte. A proposito delle origini, in generale quando c'è adozione, io consiglio alla coppia adottante di creare un lifebook, tenere tutto quello che viene dato dalla famiglia oppure la mamma che poi abbandona ha magari lasciato il figlio con una coperta o vestiti ricamati e questo può aiutare in una fase in cui il bambino avrà mille domande così da poter dare un nome a quello che è successo. Il racconto che i genitori adottivi faranno, quando riterranno arrivato il momento giusto, è importante sia coerente e il più naturale possibile. Non dare nomignoli ad esempio alla madre biologica, non dire bugie, piuttosto non dire, usare rispetto.

*3. Nei casi di adozione mite, quali sono gli elementi che lei come Assistente Sociale e in équipe con altri professionisti pensa che bisognerebbe prendere in considerazione? La coppia deve avere "prerequisiti"? Come funziona l'iter?*

E' da premettere che il tribunale decide il tutto, dice se è adottabile o non adottabile, nel caso in cui lo è allora è adozione, altrimenti rimani in affidamento presso la famiglia in cui è collocato. Se l'adozione pensata inizialmente non è possibile perché il bambino non è adottabile, il

tribunale può presentare alla famiglia la possibilità dell'adozione mite e devi esserci la disponibilità da parte della famiglia se si vuole procedere in tal senso, non decide il tribunale e basta. E' un'altra zona dell'adozione, prevista dall'art. 44. Oggi si parla anche di un'altra forma di adozione piena che prevede nella sentenza definitiva il mantenimento con la famiglia d'origine, denominata adozione aperta. Essa giuridicamente parlando contempla che ci sia solo la famiglia adottiva, ma si dispone anche l'opportunità che il bambino mantenga un rapporto con la famiglia biologica. Questa forma richiama un modello anglosassone e non prevede ancora delle linee guida chiare. Nell'adozione aperta, a differenza dell'adozione mite, il minore non mantiene alcun diritto e dovere verso la famiglia d'origine. La coppia deve quindi avere requisiti? Non si parte dall'idea di adozione mite, può essere successivamente uno degli esiti. In quanto équipe all'interno del Servizio adozioni, svolgiamo lo studio di coppia, richiesta infatti dal tribunale un'indagine riguardo singoli, coppia, disponibilità specifica della coppia, non tanto capacità adozione mite o meno. E' importante capire se la coppia, anche quando si autovaluta, è consapevole dei punti di forza e delle proprie difficoltà, perché può essere mossa dal desiderio ma è importante la consapevolezza dell'impegno e degli aspetti difficili che sicuramente bisogna affrontare. Nel caso di rischio giuridico si chiede alla coppia se sarebbe disponibile a gestire questa possibile situazione che prevede un grado di complessità ancora più alto. L'adozione a rischio giuridico infatti prevede: un tempo non definito; contatti possibili con la famiglia biologica; è necessario chiedere l'autorizzazione per aspetti importanti, quali ad esempio salute, educazione, religione..; e viene mantenuto il cognome del padre biologico. I genitori a rischio giuridico sono genitori collocatari o affidatari ed essendo tali presentano diritti diversi dai genitori adottivi: non hanno il diritto al contributo ed è garantita la maternità ma con una durata minore. Cerco sostanzialmente genitori che riescono a stare nell'incertezza, tenendo a mente che

l'esperienza può rimanere affidataria. Si chiede una sorta di trasformazione, non sono obbligati a dare questa tipologia di disponibilità.

*4. Riferendosi alla tematica adozione nelle sue diverse forme, quale trova sia nell'iter adottivo il momento più difficile? Sia dal punto di vista suo in quanto Assistente Sociale sia per gli aspiranti genitori adottivi.*

Il momento più difficile per gli aspiranti genitori adottivi, le coppie dicono tutto l'iter in generale è difficile, si chiedono perché devono attraversare le varie fasi. Le fasi sono: colloquio informativo; corso consigliato di 12 ore sull'adozione in generale e altre 11 ore sull'adozione internazionale cioè percorso di informazione e sensibilizzazione. La fase successiva è lo studio di coppia, richiesta dal tribunale, che si compone di 9/10 incontri, la cosa più difficile per la coppia perché è un lavoro profondo su diversi aspetti, quindi molto impegnativo. Alcune coppie ne parlano come opportunità, importanza di approfondire, non dare nulla per scontato, farsi domande e porre dubbi noi diciamo essere la cosa migliore. Gli incontri vengono tenuti alcuni dalla psicologa e altri dall'assistente sociale singolarmente e altri le due professioniste insieme (ovvio che ogni équipe ha il proprio modello). C'è inoltre la valutazione della rete, l'accoglienza anche tra i parenti della coppia, apertura alla comunità di vita della coppia, la possibilità di sostenere la difficoltà di integrazione che il bambino può trovarsi ad affrontare. Nel post-adozione la fase dell'adolescenza è sicuramente la più impegnativa, già lo è in generale, figuriamoci nei casi di adozione. Durante il post-adozione il Servizio adozioni c'è se la coppia necessita di consulenza e magari per l'aggancio ad altri servizi. La difficoltà in quanto operatore è di saper esserci nella complessità, questo aspetto non si limita al Servizio Adozioni, ma caratterizza tutti i professionisti che operano in servizi socio-sociali-sanitari. Bisogna essere sempre aggiornati e al passo con i cambiamenti della società che è in continua evoluzione ed è essenziale il lavoro di rete con il territorio. Anche la scuola è un aspetto delicato nel post-adozione,

l'adottato viene visto come straniero ma in realtà si porta dietro questo fantasma che però non c'è perché non vive nella famiglia biologica con la cultura d'origine.

*5. In riferimento all'adozione in generale, la relazione tra Assistente Sociale e minore come viene strutturata?*

I minori vengono da noi conosciuti dopo l'abbinamento, ogni tribunale ha modalità di lavoro diverse, da noi funziona così. Informatori sono il servizio Tutela minori. Nei casi a rischio giuridico rimane al servizio Tutela minori in titolarità del caso e a noi come servizio adozioni viene richiesta una relazione ogni quattro mesi per capire come sta procedendo l'inserimento del minore. Per ogni caso viene proposto un primo incontro tra servizi, in cui si delinea chi fa cosa, uno successivo uno in cui presenziano anche la famiglia e il tutore. Fondamentale è la chiarezza fin da subito, ciò rende il lavoro più proficuo. Tornando alla domanda quindi come servizio abbiamo più contatto con la coppia, questo perché non è necessario sovraccaricare il minore di persone di riferimento, conoscono già i professionisti del servizio Tutela. La valutazione sul minore non è di nostra competenza ma poi ci possono essere eccezioni, esempio di minore che proviene da un'altra Regione. La speranza è sempre che ci sia collaborazione tra servizi, con le famiglie e con il tutore.

*6. E infine, parlando di fallimento adottivo, secondo la sua opinione professionale quali possono essere i motivi?*

Cosa intendi per fallimento? Perché tutte le famiglie vivono crisi, difficoltà, momenti in cui bisogna rivedere l'organizzazione. Io a riguardo non ho una visione disincantata. Dalla società emerge un'etichetta all'adozione come più difficile e sicuramente come percorso richiede capacità specifiche. Un buon esito di un'adozione non vuol dire tutto bello. Le crisi sono fisiologiche. Sicuramente dai media emerge una visione giudicante nel sottolineare ad esempio quando accade un fatto di cronaca che il ragazzo/a in questione è adottato/a. Comunque per darti

una definizione di fallimento adottivo, s'intende una crisi grave e comporta la separazione definitiva della persona adottata dal contesto familiare dei genitori adottivi. Per capire quando c'è effettivamente fallimento adottivo si devono guardare i numeri dei tribunali perché sono loro che dispongono l'allontanamento e come conseguenza quel minore allontanato andrà in Tutela minori. L'adozione si può dire completa quando anche il bambino adotta. Ho qui qualche dato da una ricerca che ho svolto per un'altra intervista a proposito di fallimento adottivo. Negli Stati Uniti il dato rilevato di fallimento è dal 6 al 12 %. Ci sono poi ricerche nazionali e internazionali riguardo il fenomeno del fallimento adottivo ma è comunque difficile pensare a delle comparazioni tra i dati di ricerche di Paesi diversi perché i presupposti di partenza hanno a che fare con legislazioni differenti dei singoli Paesi. In generale quantificare i fallimenti è un lavoro concettualmente e metodologicamente difficile. Altri dati di cui dispongo riguardano un'indagine dello studioso esperto di adozioni Jesús Palacios. L'indagine si riferisce agli anni che vanno dal 2003 al 2012, in un'area geografica specifica della Spagna e i fallimenti hanno riguardato l' 1,32% delle adozioni, così dettagliate: 2,09% delle adozioni nazionali durante il primo anno di affidamento preadottivo e il 2,13% delle adozioni nazionali definitive e il 2,31% delle adozioni internazionali. Numeri inferiori rispetto a quel 3% di cui si parla in Italia.

## Conclusion

La ricerca personale su cui mi sono focalizzata per questo elaborato mi ha fatto porre attenzione innanzitutto sui diritti del minore, evidenziandone tra i più importanti quelli riscontrabili nei doveri dei genitori nei suoi confronti. E successivamente approfondire che cosa succede nel caso in cui si verifichi inadempimento della responsabilità genitoriale fino ad arrivare all'abbandono.

Focalizzarsi sull'adozione mite, anche in confronto all'adozione legittimante, mi ha permesso di capire quanto essa possa offrire una concreta risorsa. Come tutte le possibilità vanno colte al meglio e per riuscire a farlo è fondamentale la presenza di basi e riferimenti su cui poggiarsi. In questo momento manca quella necessaria base solida cioè un chiaro riferimento normativo che disciplini in ogni sua sfaccettatura l'adozione mite. Questo tipo di adozione presenta diversi aspetti positivi, in primis permette di mettere al primo posto l'interesse del minore e il suo diritto, dover aver accertato la presenza di alcune condizioni necessarie, a mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine.

E' legittimo possano nascere dei dubbi e interrogativi a riguardo, può essere non tutti la conoscono in modo approfondito e sicuramente la mancanza di un riferimento normativo non semplifica le cose.

Tuttavia non bisogna dimenticare che l'adozione mite coinvolge due famiglie che partono da una non conoscenza, con abitudini, stili di vita e pensieri differenti, per il benessere del minore devono riuscire a convivere nella modalità più ottimale possibile. Come sottolineato dalla Dott.ssa Scarparolo, nella soprapresentata intervista, le due famiglie devono riuscire ad arrivare a gestirsi in autonomia, senza l'aiuto costante dei Servizi, e sono anche certa che quest'aspetto rappresenti la difficoltà più ardua e complessa da governare. I genitori biologici devono accettare che la responsabilità genitoriale, con annessi diritti e doveri, è nelle mani dei genitori adottanti, quindi ad esempio è loro compito prendere decisioni riguardanti il futuro del bambino e questo può risultare difficile da

accettare da parte dei genitori naturali e può sfociare in controversie. Inoltre è fondamentale il bambino si senta a casa e cresca in un clima sereno e protetto, non diventando oggetto di contese tra le due famiglie. Questi sono alcuni dei motivi per cui ritengo che una legge che disciplini almeno i profili base delle dinamiche tra le due famiglie, potrebbe decisamente agevolare la buona riuscita dell'adozione.

A fronte di quanto presentato in questo elaborato, che evidenzia alcuni dei cambiamenti avvenuti nella società nel corso degli anni, capisco sempre più quanto per l'Assistente Sociale sia fondamentale un aggiornamento continuo, come predisposto anche dal Codice Deontologico. Nella speranza che la cultura dell'adozione mite continui a diffondersi, venendo così sempre più riconosciuta e si arrivi all'emanazione di una norma specifica, ci si baserà sulle sentenze emanate dai Tribunale per i Minorenni riguardo i singoli casi. E' quindi ancora più fondamentale il lavoro del Servizio Sociale perché agisce da tramite tra le famiglie, il minore e il tribunale.

Spero che nel futuro, non troppo lontano, la situazione migliori e abbia una maggiore stabilità, venendo riconosciuta la grande opportunità che può offrire sia al minore che alla famiglia d'origine. Al minore permette infatti di crescere in un ambiente idoneo al suo sviluppo psicofisico, che non ritrovava all'interno della propria famiglia biologica, riuscendo a mantenere comunque un rapporto con essa, e alla famiglia d'origine permette di lavorare sulle proprie debolezze, anche accettando maggiormente la scelta del Tribunale di far vivere il proprio figlio in un'altra casa e non per questo perdere i legami e sotto una prospettiva diversa il proprio ruolo genitoriale.

## Bibliografia

Agostinelli B., L'educazione della prole tra antiche prerogative genitoriali e nuovo interesse del minore, in *Rivista di diritto civile*, 2021, 1, pp. 155-186.

Astiggiano F., Dogliotti M., *Le adozioni. Minori italiani e stranieri, maggiorenni*, Milano: Giuffrè Editore, 2014.

Brodzinsky D. M., Adjustment of adoption: A psychosocial perspective, in *Clinical Psychology Review*, 1987, 7, pp. 25-47.

Checchini B., La giurisprudenza sul parto anonimo e il nuovo "istituto" dell'interpello in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2017, 9, pp. 1288-1298.

Cinque M., Nuova parentela da adozione in casi particolari: impatto sul sistema e nati da surrogazione di maternità, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2022, 5, pp. 1013-1015.

Conti A., La valutazione dello stato di abbandono morale e materiale del minore tra patologia psichiatrica e attualità dell'accertamento, in *giustiziacivile.com*, 2018, 4, p. 10.

Coordinamento Nazionale Servizi Affidi, *Affidi sine die*, 2002.

Davoni F., La coordinazione genitoriale nella crisi di famiglia: stato dell'arte e prospettive future, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2022, 3, p. 1023.

De Belvis E., *Il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini biologiche*, in *Famiglia e Diritto*, 2017, 10, pp. 935-943.



Di Lorenzo N., *Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all'interno delle relazioni familiari*, [www.cde.unict.it](http://www.cde.unict.it).

Donamico M. G., *La responsabilità dei genitori*, in *Minori e giustizia*, 2016, 4, pp. 27-29.

Ferrando G., Veronesi S., *La responsabilità genitoriale: autonomia dei genitori e tutela del minore*, Milano: Giuffrè, p. 2.

Figone A., Fasano A., *Filiazione: status, diritti e doveri, responsabilità genitoriale*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p.3.

Finessi A., *Adozione legittimante e adozione c.d. mite tra proporzionalità dell'intervento statale e "best interests of the child"*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2020, 6, pp. 1343-1370.

Finessi A., *Unicità dello stato di figlio e interesse del minore nell'adozione in casi particolari*, in *Rivista di diritto civile*, 2022, 6, pp. 1027-1038.

Finocchiaro A. e M., *Adozione e affidamento dei minori. Commento alla nuova disciplina*, Milano: Giuffrè Editore, 2001.

Geremia C., (In tema di accertamento dello stato di abbandono e dell'adottabilità dei minori), in *Il Foro italiano*, 2019, 3/1, pp. 897-902.

Giuliano S., *Stato di abbandono e grave pregiudizio per lo sviluppo della personalità del minore nell'adozione "piena"*, in *Famiglia e diritto*, 2020, 1, pp. 107-109.

*I minori in stato di abbandono. Analisi del fenomeno e studio di una nuova prospettiva d'indagine*, Istat, 2004.

Line N., Tarabulsky G. M., Tessier R., *Adottare un bambino tra timori e speranze. Qualche evidenza scientifica*, in *Minorigiustizia*, 2017, 1, pp. 98-104.

Manera G., *L'adozione e l'affidamento familiare nella dottrina e nella giurisprudenza*, Franco Angeli, 2004, p. 177.

Matucci G., *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, Padova Cedam Wolters Kluwer, 2015.

Mendola A., *Stato di abbandono semipermanente e diritto alla continuità affettiva nell'adozione c.d. "mite"*, in *Il Foro italiano*, 2021, 6/1, pp. 2122-2127.

Morozzo Della Rocca P., *Abbandono e semiabbandono del minore nel dialogo tra CEDU e corti nazionali*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2020, 4/1, pp. 830-837.

Moscato A., *Tesi di laurea in Diritto Civile, L'interesse del minore e il diritto del bambino ad una famiglia: adozione e affido familiare*, Università degli studi di Genova, 2022.

Ongari B., Pompei M. G., *Aspetti riparativi e di rischio nell'affidamento familiare*, in *Minorigiustizia*, 2006, 1, pp. 124-132.

Paradiso L., *Prepararsi all'adozione, Le informazioni, le leggi, il percorso formativo personale e di coppia per adottare un bambino*, Unicopli, Milano, 2015.

Paradiso L., *Il modello multidimensionale della famiglia adottiva nei percorsi di maturazione e sviluppo delle competenze genitoriali in una logica lifelong learning*, in *Minorigiustizia*, 2016, 4, pp. 170-176.

Poliseno B., *La tutela del minore nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità*, in *Rivista di diritto processuale*, 2018, 4-5, pp. 1026-1053.

Pricoco F., *I presupposti della dichiarazione di adottabilità: un accertamento complesso sulla responsabilità genitoriale e sulle corresponsabilità del sistema di protezione e tutela*, in *Minoriegiustizia*, 2022, 1, pp. 14-29.

Renna M., *Forme dell'abbandono, adozione e tutela del minore*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2019, 6, pp. 1361-1376.

Rizzato E., *Corte Edu: adozione e diritto al rispetto della vita familiare*, in *Questione Giustizia*, 2014.

Sabatini L., Tesi di laurea, *L'adozione mite nel diritto vigente*, Libera Università Internazionale degli studi sociali di Roma, 2012.

Sameroff A. J., Emde R. N., *I disturbi delle relazioni nella prima infanzia*, Bollati Boringhieri, 1991.

Sesta M., *Manuale di diritto di famiglia*, Padova: Cedam, 2021.

Thiene A., *Semiabbandono, adozione mite, identità del minore. I legami familiari narrati con lessico europeo*, in *Famiglia e diritto*, 2020, 11, pp. 1067-1076.

Università Cattolica del Sacro Cuore, *Terre di confine tra affido e adozione. Questioni Aperte*, Milano, 2013.

Zambon M., Tesi di Laurea, *L'affidamento sine die nei Servizi per la tutela dei minori*, Università degli studi di Padova, 2017.

Zanovello F., *Semiabbandono e interesse del minore alla conservazione dei legami familiari. La Cassazione ribadisce il ricorso all'adozione "mite"*, in *Famiglia e diritto*, 6, 2021, pp. 590-597.

Cass. Civ., 11 marzo 1998, n. 2672.

Cass. Civ., sez. I, 19 maggio 2016, n. 10338.

Cass. Civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12963.

Cass., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946.

Cass. Civ., sez. I, 29 settembre 2017, n. 22933.

Cass. Civ., sez. I, 13 luglio 2020, n. 14914.

Cass. Civ., sez. I, 19 maggio 2020, n. 9143.

Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2021, n. 35840.

Cass. Civ., sez. I, 1 luglio 2022, n. 21024.



## Sitografia

<https://www.aibi.it/ita/rapporto-crc-censimento-minori-adottabili/>

<https://www.aibi.it/ita/ladozione-mite-esiste-realmente/>

<http://www.anfaa.it/famiglia-come-diritto/adozione/>

<https://gruppocrc.net/documento/12-rapporto-crc/>

<https://italiaindati.com/il-mondo-delle-adozioni-in-italia/>

<https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983--;184~art27>

[https://www.questionegiustizia.it/articolo/corte-edu\\_adozione-e-diritto-al-rispetto-della-vita-familiare\\_18-07-2014.php](https://www.questionegiustizia.it/articolo/corte-edu_adozione-e-diritto-al-rispetto-della-vita-familiare_18-07-2014.php)

<https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-processuale>

<https://www.treccani.it/enciclopedia/fonti-del-diritto/>

[https://www.treccani.it/enciclopedia/minore-diritto-civile#:~:text=39\)%2C%20minore%20%C3%A8%20la%20persona,31%20Cost.](https://www.treccani.it/enciclopedia/minore-diritto-civile#:~:text=39)%2C%20minore%20%C3%A8%20la%20persona,31%20Cost.)

<https://unric.org/it/storia-2/>